



PROVINCIA DI VERONA
Settore Ambiente
Servizio Organizzazione e Smaltimento Rifiuti
U.O. Rifiuti Speciali

Oggetto Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata alla ditta Colfer di Cobelli Roberto per il proprio impianto ubicato in via Sommacampagna n. 60 nel comune di Villafranca di Verona (VR).

Determinazione n. 3540/16 del 16 settembre 2016

Decisione Il dirigente¹ del settore ambiente della Provincia di Verona rilascia, ai sensi della normativa vigente² alla società Colfer di Cobelli Roberto, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto per il deposito e trattamento di rottami ferrosi e non ferrosi, individuato al punto 5.3 b³ dell'Allegato VIII – parte seconda - del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con sede legale in località Coronini 9 e sede operativa in Via Sommacampagna n. 60, in comune di Villafranca di Verona (VR)

La presente autorizzazione ha validità fino al 16 settembre 2028⁴ e sostituisce le autorizzazioni ambientali settoriali in essere⁵.

¹ L'art.107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", gli articoli 53 e 54 del vigente statuto della Provincia e gli articoli 24 e 30 del vigente regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti o ai funzionari da loro delegati la competenza ad adottare gli atti di assenso. La presente attività rientra nel piano esecutivo di gestione del Settore Ambiente dell'anno 2015, svolgimento principali funzioni e compiti del servizio gestione rifiuti.

² D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 " Norme in materia ambientale " come modificato, da ultimo, con D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46 " Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)"

³ Attività di recupero rifiuti non pericolosi con capacità > 75 Mg/giorno che comportano il ricorso al trattamento (R4) in frantumatori di rifiuti metallici.

5.3. b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:

1) trattamento biologico;

2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;

3) trattamento di scorie e ceneri;

4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

⁴ Ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, del d.lgs 152/06 il riesame con valenza di rinnovo è effettuato almeno ogni dieci anni.

Nello specifico, il riesame con valenza di rinnovo è disposto ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, del d.lgs. 152/06: a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle conclusioni sulle BAT; b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 9, del d.lgs 152/06 nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione

di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni.

⁵ L'allegato IX del d.lgs. 152/06 fornisce l'elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto da considerare sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale. Nel caso in argomento le autorizzazioni sono: determinazione n. 1240/13 del 14 marzo 2013 di "Approvazione del progetto di variante, consistente in modifiche ed integrazioni al progetto precedentemente approvato con determinazioni dirigenziali n. 5906/05 e n. 3661/07, ed autorizzazione alla sua realizzazione, relativamente all'impianto per il deposito e trattamento di rottami ferrosi e non ferrosi della ditta Colfer di Cobelli Roberto, ubicato in Via Sommacampagna n. 60

Con il presente provvedimento:

- a. si autorizza la gestione dell'impianto: l'attività di trattamento rifiuti dovrà essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale⁶ e regionale⁷ in materia ambientale, nonché nel rispetto di quanto espressamente riportato nella sezione successiva denominata "obblighi da rispettare" e negli allegati A e B al presente provvedimento;
- b. si autorizza le emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo n. 269 del decreto legislativo n. 152 del 03/04/2006 per le emissioni provenienti da attività di triturazione, macinazione e riduzione volumetrica dei materiali;
- c. si autorizza lo scarico sul suolo, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, articolo 124 Parte Terza, per cui le acque in uscita dal sedimentatore dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tab. 4 dell'allegato 5;
- d. si approva il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)⁸, conformemente al parere espresso da ARPAV e a quanto previsto dalla linee guida regionali;

Fatto

La società Colfer di Cobelli Roberto. opera nel campo del trattamento finalizzato al recupero di rifiuti speciali costituiti prevalentemente da materiale metallico (attività IPPC individuata al p unti 5.3 b⁹ di cui all'Allegato VIII del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), comprendendo anche le attività di recupero di rifiuti speciali ed urbani non pericolosi.

La società Colfer di Cobelli Roberto. è titolare delle seguenti autorizzazioni:

- determinazione del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona n. 1240/13 del 14 marzo 2013 di "Approvazione del progetto di variante, consistente in modifiche ed integrazioni al progetto precedentemente approvato con determinazioni dirigenziali n. 5906/05 e n. 3661/07, ed autorizzazione alla sua realizzazione, relativamente all'impianto per il deposito e trattamento di rottami ferrosi e non ferrosi della ditta Colfer di Cobelli Roberto, ubicato in Via Sommacampagna n. 60 nel comune di Villafranca (VR).";
- determinazione del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona n. 1552/16 del 21 aprile 2016 "Ridefinizione dei termini di validità dell'atto di aggiornamento dei provvedimenti ambientali vigenti, rilasciato con determinazione n. 2520/15 del 7 luglio 2015 alla ditta Colfer di Cobelli Roberto, per l'impianto ubicato in Via Sommacampagna n. 60 nel comune di Villafranca di Verona (VR), nell'ambito delle procedure per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) definitiva".

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 46 la ditta Colfer è stata assoggettata agli adempimenti previsti dalla norma per cui in data 10 settembre

nel comune di Villafranca (VR).

⁶ Decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii..

⁷ L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.

⁸ Acquisito agli atti in data 04/08/2016 al prot. 64655 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona

⁹ Attività di recupero rifiuti non pericolosi con capacità > 75 Mg/giorno che comportano il ricorso al trattamento (R4) in frantumatori di rifiuti metallici.

2014 ha presentato l'istanza¹⁰ per ottenere il rilascio di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.).

In data 09 giugno 2015, dopo l'avvio del procedimento¹¹ ed a seguito di convocazione con nota¹² del dirigente del Settore Ambiente in data 27 maggio 2015, si è svolta una Conferenza dei Servizi istruttoria presso la sede del Settore Ambiente della Provincia di Verona. Durante l'incontro, come specificato nel relativo verbale (trasmesso con nota¹³ dirigenziale del 12 giugno 2015), gli Enti presenti hanno [...] *evidenziato che la documentazione presentata dalla ditta risulta essere fortemente carente e non consente, allo stato attuale, di rilasciare un'autorizzazione integrata ambientale (AIA). La ditta è stata, pertanto, invitata a presentare celermente la necessaria documentazione, redatta sulla base della modulistica approvata con DGRV 668/2007 e per quanto riguarda il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), secondo le indicazioni operative previste dalla DGRV 242/2010.*

Con nota¹⁴ in data 26 giugno 2015, la ditta Colfer di Cobelli Roberto ha presentato integrazione documentazione domanda AIA.

In data 02 luglio 2015, a seguito di convocazione con nota¹⁵ del dirigente del Settore Ambiente in data 16 giugno 2015, si è svolta una Conferenza dei Servizi decisoria (ex art. 14 e seguenti L. 241/1990) presso la sede del Settore Ambiente della Provincia di Verona.

Durante l'incontro, come specificato nel relativo verbale (trasmesso con nota¹⁶ dirigenziale del 06 luglio 2015), si è proceduto ad una non esaustiva verifica della documentazione agli atti e gli Enti presenti hanno concordato sulla attuale possibilità di proseguire con il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, esprimendo, altresì, un parere favorevole di massima, riservandosi comunque di chiedere chiarimenti ed approfondimenti nel proseguo dell'iter amministrativo. Infine, alla luce della situazione constatata e considerata la tempistica prevista dalla normativa vigente¹⁷, gli Enti presenti non hanno evidenziato elementi ostativi al rilascio di un'autorizzazione ambientale temporanea (fino al rilascio dell'autorizzazione ambientale definitiva), che recepisca le prescrizioni presenti nei vigenti provvedimenti autorizzativi di carattere ambientale in capo alla ditta¹⁸.

A seguito dell'emanazione del decreto legge 4 luglio 2015, n. 92, sono state indicate dal dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona le modalità per rilasciare i provvedimenti di aggiornamento delle autorizzazioni vigenti, fino al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), nell'ambito delle procedure per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) stessa.

Con determinazione provinciale n. 2520/15 del 7 luglio 2015, nell'ambito della procedura di A.I.A., è stato rilasciato il provvedimento di aggiornamento delle

¹⁰ Pervenuta in data 05/09/2014 ed acquisita in data 10/09/2014, protocollo 88424

¹¹ Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., in relazione alla domanda presentata alla Provincia di Verona per il rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-bis della parte seconda del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006

¹² Acquisita in data 27/05/2015, protocollo n. 49639.

¹³ Acquisita in data 12/06/2015, protocollo n. 54813

¹⁴ Pervenuta in data 30/06/2015 ed acquisita in data 01/07/2015, protocollo n. 60194.

¹⁵ Acquisita in data 16/06/2015, protocollo n. 55881.

¹⁶ Acquisita in data 06/07/2015, protocollo n. 61704

¹⁷ Articolo 29 del D.Lgs. 46/2014

¹⁸ Determinazione del dirigente del Settore Ambiente n. 1240/13 del 14/03/2013; nota del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona del 09/06/2014, protocollo n. 58860, di accoglimento della modifica non sostanziale proposta dalla ditta

autorizzazioni ambientali vigenti, nelle more del completamento della documentazione.

Con nota provinciale del 19 novembre 2015¹⁹, considerato che nel frattempo la Ditta non aveva inoltrato la documentazione integrativa richiesta, è stata adottato apposito provvedimento allo scopo di: a) diffidare la Ditta a trasmettere le integrazioni documentali richieste dalla conferenza istruttoria del 09/06/2015 e dalla conferenza decisoria del 02/07/2015; b) inoltrare preavviso di rigetto dell'istanza di AIA definitiva; c) avviare il procedimento per la decadenza della determinazione n. 2520/15 del 7 luglio 2015.

Con nota pervenuta in data 26 novembre 2015²⁰ la ditta ha inoltrato documentazione integrativa relativa all'istruttoria A.I.A.

Con determinazione n. 4393/15 del 27 novembre 2015 il dirigente²¹ del Settore Ambiente della Provincia di Verona, con riferimento all'istruttoria A.I.A in corso, relativa all'impianto in oggetto del Settore Ambiente della Provincia di Verona, con riferimento all'istruttoria A.I.A in corso, relativa all'impianto in oggetto : 1) ha concluso, con archiviazione, i procedimenti di preavviso di rigetto del provvedimento definitivo AIA e decadenza della determinazione n. 2520/15 del 7 luglio 2015, avviati con la diffida emessa²² in data 19 novembre 2015 nei confronti della ditta in oggetto; 2) ha avviato il procedimento per il rilascio dell' AIA definitiva, indicando il termine per la conclusione del procedimento in 150 giorni a decorrere dalla data di regolarizzazione dell'istanza (27 novembre 2015).

Con nota del 2 febbraio 2016²³ il Dipartimento provinciale Arpav ha richiesto alla Ditta modifiche/integrazioni al Piano di Monitoraggio e Controllo mentre con successiva nota del 08 aprile 2016²⁴ lo stesso Dipartimento ha richiesto ulteriori chiarimenti/precisazioni sulla documentazione. In data 19 aprile 2016²⁵ la Ditta Colfer ha trasmesso documentazione integrativa ed ha richiesto l'autorizzazione al proseguo dell'attività anche dopo il termine previsto dalla determinazione n. 4393 del 27 novembre 2015.

Con determinazione n. 1552/16 del 21 aprile 2016 è stato ridefinito il termine di validità dell' atto di aggiornamento dei provvedimenti ambientali vigenti, rilasciato con determinazione n. 2520/15 del 7 luglio 2015, nell'ambito delle procedure per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) definitiva.

Con nota²⁶ da parte dell' ARPAV dipartimento provinciale di Verona – Servizio Controllo Ambientale ha trasmesso il parere positivo con prescrizioni al Piano di Monitoraggio e Controllo (rev. 5) e sull'impatto acustico presentati dalla ditta Colfer.

In data 06/09/2016 a seguito di convocazione²⁷ del dirigente del settore Ambiente, si è svolta una conferenza dei servizi decisoria, presso la sede del settore Ambiente della Provincia di Verona, al termine della quale – come indicato dal verbale

¹⁹ Atti della Provincia prot. n. 101097 del 19/11/2015.

²⁰ Atti della Provincia prot. n. 103003 del 26 novembre 2015

²¹ L'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", l'articolo 53 del vigente statuto della Provincia e l'art. 28 del vigente regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti o ai funzionari da loro delegati la competenza ad adottare gli atti di assenso.

²² La diffida è stata comunicata alla ditta con nota del 19/11/2015, protocollo n. 101097

²³ Atti della Provincia prot. n. 8164 del 02/02/2016.

²⁴ Atti della Provincia prot. n. 29637 del 08/04/2016.

²⁵ Prot. 32724

²⁶ Atti della Provincia prot. n. 64655 del 04/08/2016.

²⁷ Lettera del 02/09/2016 prot. n. 70733

trasmesso con nota²⁸ dirigenziale del 07/09/2016 – “*Viste le risultanze delle riunioni precedenti 09/06/2015 (istruttoria) e 02/07/2015 (decisoria), previa presentazione del parere del Comune di Villafranca, non vengono evidenziati elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.*”

In data 09/09/2016 la ditta Colfer ha trasmesso alla Provincia con nota²⁹ la certificazione ISO -14001:2004 e la certificazione di recepimento art. 6 regolamento UE 333/2011 entrambe richieste in sede di conferenza dei servizi decisoria del 06/09/2016.

Con nota³⁰ del 14/09/2016. il Dipartimento provinciale Arpav ha trasmesso parere di valutazione di impatto acustico con le osservazioni recepite dalla ditta Colfer.

Da una verifica dei documenti agli atti, alla data odierna, non risulta ancora pervenuto il parere del Comune di Villafranca di Verona in merito al procedimento in oggetto.

Normativa di riferimento

Con legge regionale 16 n. 26/2007³¹, ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59³² “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”, la Regione Veneto ha individuato, all'art. 1, comma 5, le Province quali autorità competenti al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, il decreto legislativo n. 59/05 è stato abrogato e le procedure per l'autorizzazione integrata ambientale sono state comprese nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la cui parte seconda è stata integrata con il Titolo III-bis (*L'autorizzazione integrata ambientale*).

Il 12 aprile 2014 è entrato in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa all'emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento)”. In riferimento a tale normativa, la Regione Veneto ha emanato, quali provvedimenti di indirizzo, la D.G.R.V. 22 luglio 2014, n. 1298, la D.G.R.V. 09 settembre 2014, n. 1633 e, da ultimo, la D.G.R.V. 31 marzo 2015, n. 395. Sempre in relazione al D.Lgs. 46/2014 il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha emanato la circolare di coordinamento n. 22295 del 27 ottobre 2014 ed il decreto 13 novembre 2014, n.272.

In data 04 luglio 2015 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 92 “Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (15G00115)”; in particolare l'art. 2 modifica l'art. 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 46 in relazione alle istanze di A.I.A presentate dalle ditte.

²⁸ Protocollo n. 72205 del 08/09/2016

²⁹ Atti della Provincia prot. 72546 del 09/09/2016

³⁰ Atti della Provincia prot. n. 73603 del 14/09/2016.

³¹ Legge regionale n. 26 del 16 agosto 2007 – Modifiche della legge regionale 16 aprile, n.33, “Norme per la tutela dell'ambiente” e successive modificazioni, ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (BUR n.73 del 21/08/2007).

³² Il d.lgs. n. 59/05 è stato abrogato dal d. lgs. n. 128 del 29 giugno 2010. I riferimenti al d.lgs. n. 59/05 si devono intendere, secondo il loro contenuto, riferiti alle norme di cui al Titolo III-bis della parte seconda del d.lgs. n. 152/06.

Motivazione

La decisione di rilasciare la presente autorizzazione si fonda su quanto dichiarato dalla ditta in merito all'utilizzo delle migliori tecniche disponibili (MTD) nell'esercizio della propria attività, nonché sulle risultanze della conferenza dei servizi del 06 settembre 2016. Dall'esame della documentazione agli atti non si ravvisano motivi ostativi al rilascio del presente provvedimento.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica, delle valutazioni ed il confronto con le migliori tecniche disponibili impiegate dal gestore nell'esercizio della propria attività, è possibile rilasciare l'autorizzazione integrata ambientale, provvedimento che autorizza l'esercizio dell'impianto a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva IPPC. Ai fini della verifica di tale conformità, nelle more dell'emanazione delle Conclusioni sulle BAT, sono stati presi come riferimento: i documenti BREF³³ redatti dall'Unione Europea, le Linee Guida Ministeriali per l'identificazione delle migliori tecniche disponibili³⁴ e le Linee Guida Regionali per la valutazione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC). La deliberazione della Giunta della Regione del Veneto n. 668 del 20 marzo 2007 (in applicazione al Decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) fornisce gli indirizzi operativi e la modulistica necessaria alla presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti esistenti soggetti ad AIA.

Con legge regionale n. 26 del 16 agosto 2007 – Modifiche della legge regionale 16 aprile n. 33, “Norme per la tutela dell'ambiente” e successive modificazioni, ai fini dell'attuazione del “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59” - le Province sono state delegate per le attività di cui all'allegato B della legge stessa.

Con la Circolare ministeriale (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), protocollo n. 0012422/GAB del 17/06/2015, sono stati forniti ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46. In particolare, nel testo della suddetta Circolare viene chiarito che *“gli impianti che effettuano gestione rifiuti non sono tenuti a presentare la relazione di riferimento, nemmeno nella forma della verifica preliminare, in relazione ai rifiuti gestiti”* e che *“gli obblighi connessi alla relazione di riferimento vanno riferiti esclusivamente alle sostanze pericolose pertinenti eventualmente gestite nel sito (ad esempio per la presenza di serbatoi di oli lubrificanti, di combustibili, di prodotti chimici necessari al processo, o di stoccaggi di materiale che ha cessato di essere rifiuto), e non alla presenza dei rifiuti”*.

Il presente provvedimento viene rilasciato anche nel rispetto della legge regionale n. 3 del 21 gennaio 2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.

Obblighi da rispettare

La ditta Colfer di Cobelli Roberto, con sede legale in Loc. Coronini n. 9 Villafranca di Verona e sede operativa in via Sommacampagna 60 nel comune di

³³ Best Available Techniques Reference Documents, disponibili all'indirizzo internet <http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/>.

³⁴ Emanate con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29/01/07.

Villafranca di Verona è tenuta al rispetto della normativa³⁵ vigente, oltre ad ulteriori prescrizioni mirate al raggiungimento degli obiettivi della normativa AIA in termini di controllo e prevenzione dell'inquinamento:

Prescrizioni Generali

1. condurre l'impianto in conformità a quanto dichiarato nella documentazione presentata in allegato all'istanza di AIA e nelle successive integrazioni agli atti della Provincia; la gestione dell'impianto dovrà essere effettuata in conformità al d.lgs.152/06 e s.m.i. e alle Migliori Tecniche Disponibili gestionali, secondo quanto previsto dalle Linee Guida Ministeriali;
2. assicurare che la gestione dell'impianto sia effettuata adottando tutti gli accorgimenti utili affinché l'attività si svolga senza pregiudizio per la salute pubblica (in particolar modo per quanto riguarda la produzione di odori, rumori molesti e l'emissione di polveri) e per l'ambiente;

Gestione degli stoccaggi

3. stoccare materie prime e rifiuti esclusivamente negli spazi individuati e indicati nella planimetria dell'impianto allegata alla domanda di AIA;

Scarichi e gestione acque

4. rispettare, per lo scarico, i limiti della tabella 4 dell'Allegato 5 parte terza del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
5. sottoporre le acque di prima pioggia, trattate, ad un controllo analitico semestrale, mantenendo le analisi a disposizione del personale di vigilanza, verificando in particolare i parametri: *pH, materiali grossolani, S.S.T., COD, cloruri, idrocarburi totali, ferro, rame, piombo, solventi organici aromatici, solventi clorurati, glicoli*;
6. mantenere tutti i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico in perfetto stato di efficienza e funzionalità, chiarendo che il punto assunto per la verifica dello scarico è il pozzetto di controllo indicato sulla *planimetria* agli atti³⁶;
7. riportare su apposito libretto le operazioni di manutenzione/sostituzione dei filtri del sistema di trattamento finale;
8. comunicare tempestivamente al settore ambiente della Provincia ed all'A.R.P.A.V. ogni variazione delle caratteristiche dello scarico, con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici ed ogni guasto che dovesse verificarsi nell'impianto di depurazione e nella rete fognaria;
9. interrompere lo scarico in caso di anomalie o totale interruzione nel funzionamento dell'impianto di depurazione;

³⁵ In particolare l'aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio n. 1240/13 del 14 marzo 2013 ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del Decreto Legge 92/2015, nell'ambito delle procedure A.I.A.

³⁶ Atti della Provincia, Protocollo n. 26866 del 12/03/2014

7. Rumore

10. rispettare i limiti delle emissioni sonore stabiliti dalla normativa vigente in relazione ai recettori presenti e alla classificazione acustica del territorio e, se più restrittivi, quelli previsti dalla zonizzazione acustica comunale;
11. effettuare le misurazioni dell'inquinamento acustico con apposita campagna di monitoraggio per un periodo minimo di due volte durante il primo anno dal rilascio del primo provvedimento di AIA, con particolare attenzione al differenziale dei ricettori sensibili.

Odori

12. adottare tutte le precauzioni possibili al fine di limitare la diffusione di emissioni ed il correlato disturbo dovuto ad eventuali odori, mettendo in atto e rispettando le buone pratiche gestionali.

Emissioni diffuse

13. evitare, per quanto tecnicamente possibile, le emissioni diffuse e fuggitive³⁷;
14. al fine di limitare l'entità delle emissioni di gas serra e odori, gestire correttamente l'impianto, effettuando quanto previsto dalle MTD;

Consumi energetici

15. seguire le buone pratiche relative all'uso efficiente dell'energia evitando sprechi e monitorando i consumi nel piano di monitoraggio e controllo;

Consumi idrici

16. garantire l'ottimizzazione dell'uso dell'acqua evitando sprechi e mettendo in atto e rispettando le buone pratiche gestionali e monitorando i consumi nel piano di monitoraggio e controllo;

Gestione rifiuti

17. L'esercizio dell'impianto e la sua gestione amministrativa devono essere svolti in conformità a quanto previsto dalla legge regionale n. 3/2000 e ss.mm.ii. (artt. 27 e 28) ed in conformità ai principi generali di cui all'articolo 178, comma 2, del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii..
18. La gestione dei rifiuti dovrà avvenire in conformità al progetto approvato³⁸; i rifiuti e le sostanze o oggetti dovranno essere stoccati esclusivamente nelle aree previste dalla relazione tecnica e dalle planimetrie allegate al progetto ed i rifiuti prodotti dal loro trattamento dovranno poi essere conferiti presso impianti autorizzati per le ulteriori fasi di smaltimento e/o recupero.

³⁷ La normativa vigente non prevede limiti per le emissioni non convogliate come quelle prodotte dagli allevamenti.

³⁸ Approvazione del progetto di variante con determinazione n. 1240/13 del 14 marzo 2013

19. Le operazioni ammesse sono le seguenti:

R13: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

R12: Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11³⁹, come definito dal D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.; esso può consistere in:
accorpamento/raggruppamento, confezionamento/sconfezionamento, bancalatura/sbancalatura, travaso, oppure in accorpamento/raggruppamento, selezione, separazione, cernita e riduzione volumetrica;

R4: Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici;

20. i rifiuti introitabili in impianto devono corrispondere ai codici CER di seguito elencati⁴⁰:

Codice CER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	OPERAZIONI DI RECUPERO <i>(con R13 funzionale se associato ad altre operazioni)</i>	RIFERIMENTO NORMATIVO PER MPS PRODOTTE
100210	Scaglie di laminazione	R4 – R12 - R13	<i>p.to 3.1 dell'All. 1 al DM 05/02/1998 e Regolamento UE n. 333/2011</i>
110501	Zinco solido	R4 – R12 - R13	<i>p.to 3.2 dell'All. 1 al DM 05/02/1998</i>
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	R4 – R12 - R13	<i>p.to 3.1 dell'All. 1 al DM 05/02/1998</i>
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi	R4 – R12 - R13	<i>p.to 3.1 dell'All. 1 al DM 05/02/1998</i>
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R4 – R12 - R13	<i>p.to 3.2 dell'All. 1 al DM 05/02/1998</i>
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi	R4 – R12 - R13	<i>p.to 3.2 dell'All. 1 al DM 05/02/1998</i>
120199	Barre e lamiere	R4 – R12 - R13	<i>p.ti 3.1 e 3.2 dell'All. 1 al DM 05/02/1998 e Regolamento UE n. 333/2011</i>
150101	Imballaggi in carta e cartone	R13	
150103	Imballaggi in legno	R13	
150104	Imballaggi metallici	R4 – R12 - R13	<i>p.ti 3.1 e 3.2 dell'All. 1 al DM 05/02/1998 e Regolamento UE n. 333/2011</i>
150106	Imballaggi in materiali misti	R13	<i>p.to 3.3 dell'All. 1 al DM 05/02/1998 e Regolamento UE n. 333/2011</i>

³⁹ In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R11.

⁴⁰ Nelle tabelle vengono anche richiamati i riferimenti normativi relativamente all'ottenimento di un "non rifiuto" (o MPS secondo la terminologia ancora comune fra gli operatori del settore) dalle operazioni di recupero eseguite in impianto.

150101	Imballaggi in carta e cartone	R13	
150107	Imballaggi in vetro	R13	
160103	Pneumatici fuori uso	R13	
160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R4 – R12 - R13	<i>p.to 5.1 dell'All. 1 al DM 05/02/1998 e Regolamento UE n. 333/2011</i>
160116	Serbatoi per gas liquido	R4 – R12 - R13	<i>p.to 5.1 dell'All. 1 al DM 05/02/1998</i>
160117	Metalli ferrosi	R4 – R12 - R13	<i>p.ti 3.1 e 5.1 dell'All. 1 al DM</i>
160118	Metalli non ferrosi	R4 – R12 - R13	<i>p.to 5.1 dell'All. 1 al DM 05/02/1998 e Regolamento UE n. 333/2011</i>
160122	Componenti non specificati altrimenti	R4 – R12 - R13	<i>p.to 5.1 dell'All. 1 al DM 05/02/1998 e Regolamento UE n. 333/2011</i>
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	R13	
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	R13	
170401	Rame, bronzo, ottone	R4 – R12 - R13	<i>p.to 3.2 dell'All. 1 al DM 05/02/1998</i>
170402	Alluminio	R4 – R12 - R13	<i>p.to 3.2 dell'All. 1 al DM 05/02/1998 e Regolamento UE n. 333/2011</i>
170403	Piombo	R4 – R13	<i>p.to 3.2 dell'All. 1 al DM 05/02/1998</i>
170405	Ferro e acciaio	R4 – R12 - R13	<i>p.to 3.1 dell'All. 1 al DM 05/02/1998 e Regolamento UE n. 333/2011</i>
170406	Stagno	R4 – R12 - R13	<i>p.to 3.2 dell'All. 1 al DM 05/02/1998</i>
170407	Metalli misti	R4 – R12 - R13	<i>p.to 3.2 dell'All. 1 al DM 05/02/1998 e Regolamento UE n. 333/2011</i>
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	R4 – R12 - R13	<i>p.ti 5.7 e 5.8 dell'All. 1 al DM 05/02/1998</i>
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	R4 – R12 - R13	<i>p.to 3.2 dell'All. 1 al DM 05/02/1998 e Regolamento UE n. 333/2011</i>
191202	Metalli ferrosi	R4 – R12 - R13	<i>p.to 3.1 dell'All. 1 al DM 05/02/1998 e Regolamento UE n. 333/2011</i>
191203	Metalli non ferrosi	R4 – R12 - R13	<i>p.to 3.2 dell'All. 1 al DM 05/02/1998 e Regolamento UE n. 333/2011</i>
200101	Carta e Cartone	R13	

170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	R4 – R12 - R13	<i>p.ti 5.7 e 5.8 dell'All. 1 al DM 05/02/1998</i>
200136	Apparecchiature elettriche e d elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	R13	
200140	Metallo	R4 – R12 - R13	<i>p.ti 3.1 e 3.2 dell'All. 1 al DM 05/02/1998 e Regolamento UE n. 333/2011</i>

21. la potenzialità di trattamento massima annua complessiva dell'impianto è pari a 428.000 t/anno, pari a 1.600 t/giorno⁴¹;
22. la quantità massima di stoccaggio di rifiuti (comprensiva sia dei rifiuti destinati alla sola attività R13, sia dei rifiuti destinati all'attività R13 funzionale alle attività R4 ed R12, sia dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero) è pari a 16.174 ton; in questo quantitativo di 16.174 ton di rifiuti sono ricomprese 800 ton di rifiuti prodotti in azienda, delle quali 200 ton vengono riservate alle non conformità; inoltre il quantitativo massimo di stoccaggio di “non rifiuto” (o MPS secondo la terminologia ancora comune fra gli operatori del settore), è pari a 53.000 ton.
22. Possono essere svolte le operazioni rientranti nella codifica R12, come definita ai sensi della normativa vigente, sui rifiuti identificati dallo stesso codice CER ma provenienti da diversi produttori, senza modifica delle caratteristiche chimicofisiche e/o merceologiche del rifiuto mantenendo in uscita lo stesso codice CER di quello in ingresso.
23. Su rifiuti della stessa tipologia, ma con diverso codice CER, è consentita l'attività di pretrattamento codificata come R12 come già definita dalla normativa vigente, in tal caso il rifiuto prodotto dovrà essere codificato con appropriato codice 1912yy.
24. I rifiuti in entrata all'impianto codificati non pericolosi dal produttore, che presentano una “voce a specchio” con un codice definito pericoloso, devono essere accompagnati da apposita dichiarazione del produttore che ne attesti la provenienza e le caratteristiche, corredati da analisi da effettuarsi da ogni produttore al primo conferimento e successivamente ogni 24 mesi e comunque ad ogni modifica del ciclo produttivo e che attestino la non pericolosità del rifiuto. Il relativo certificato deve essere conservato presso l'impianto a disposizione dell'autorità di controllo.
25. Assicurare che le sostanze o oggetti prodotti dal trattamento dei rifiuti di ferro, acciaio ed alluminio disciplinati dal Regolamento del Consiglio UE n. 333/2011/Ue abbiano i requisiti e le caratteristiche previsti dal regolamento medesimo, mentre, per tutti gli altri rifiuti non disciplinati dal regolamento citato, che le sostanze o gli oggetti prodotti abbiano i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'art. 184 - ter del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.45.
26. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti deve essere applicata fino alla cessazione della qualifica di rifiuto, nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 184 – ter del D.Lgs n. 152/06, come modificato dal D. lgs 205 del 2010; in particolare

⁴¹ Avendo considerato, come indicato nella relazione presentata dalla ditta, 268 giorni lavorativi annui.

per la tipologia dell'impianto in argomento, affinché il materiale transiti nella categoria del non rifiuto è necessario che siano rispettate le modalità di recupero previste dal regolamento UE n. 333/2011/UE del Consiglio d'Europa del 31 marzo 2011 sui rottami.

27. In accordo con le prescrizioni imposte con il provvedimento dirigenziale di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale⁴², la ditta dovrà effettuare, con impianto in esercizio, appositi monitoraggi acustici sia per i valori di fondo che per i valori differenziali relativamente agli abitanti più vicini; tali monitoraggi dovranno avere cadenza come previsto nel Piano di Monitoraggio e controllo approvato da A.R.P.A.V..

Gestione dell'impianto

28. Lo stoccaggio dei rifiuti e delle MPS all'interno dei capannoni deve essere effettuato in maniera tale da garantire la possibilità, all'occorrenza, di raggiungere, in condizioni di sicurezza, tutte le zone di stoccaggio e di lavorazione presenti in impianto, ed in modo tale da non intralciare in alcun modo gli accessi.
29. Non sono ammesse pratiche di cambio codice su rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento.
30. I piazzali soggetti al dilavamento da parte delle acque meteoriche devono essere mantenuti puliti ed in buono stato di manutenzione.
31. L'area destinata allo stoccaggio dei rifiuti deve essere costantemente mantenuta in buono stato di manutenzione.
32. L'impianto deve essere gestito in modo da evitare la diffusione all'esterno di polveri, la formazione di emissioni maleodoranti o pericolose, garantendo in particolare una corretta gestione dei rifiuti.
33. I rifiuti prodotti debbono essere stoccati separatamente rispetto agli analoghi rifiuti in ingresso all'impianto ed introitati in R13.
34. La zona di stoccaggio deve essere ben delimitata ed individuata da appositi cartelli o targhe indicanti il tipo di rifiuto stoccato, il codice CER e la pericolosità del rifiuto stesso, ai sensi della specifica normativa vigente.
35. Le materie prime devono essere stoccate separatamente dai rifiuti.
36. Deve essere tenuto un registro di carico e scarico dei rifiuti dedicato alla sola attività oggetto del presente provvedimento.
37. I rifiuti suscettibili di reagire pericolosamente tra loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra loro.
38. I rifiuti prodotti dall'attività, in attesa di smaltimento, non possono rimanere stoccati in impianto per più di un anno, mentre quelli in attesa di recupero o trattamento per non più di tre anni⁴³.

⁴² Determinazione dirigenziale n. 780/11 del 22/02/2011.

⁴³ Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g, del decreto legislativo n. 36/2003.

39. I rifiuti derivanti dall'attività che risultino o diventino non più commerciabili devono essere conferiti presso impianti di smaltimento autorizzati.
40. I rifiuti eventualmente sottoposti a sola messa in riserva devono essere avviati esclusivamente ad effettivo ed oggettivo recupero in impianti autorizzati (operazioni da R1 a R12), evitando ulteriori passaggi ad impianti di sola messa in riserva.
41. Tutti i recipienti fissi e mobili e le zone di stoccaggio dei rifiuti devono essere dotati di idonee etichette o cartelli indicanti il tipo di rifiuto stoccato, il codice CER e la pericolosità del rifiuto stesso.
42. Rispettare il divieto di incenerimento di qualsiasi sostanza o rifiuto sul luogo.
43. L'area destinata allo stoccaggio dei rifiuti deve essere costantemente mantenuta in buono stato.
44. La movimentazione dei mezzi in entrata e in uscita non dovrà creare intralcio alla viabilità della zona.
45. L'impianto deve essere gestito in maniera ordinata e razionale, l'organizzazione degli spazi all'interno del sito deve consentire la facilità di spazio e di intervento.
46. Se il rifiuto risulterà polverulento dovrà essere stoccato in contenitore chiuso per evitarne la dispersione nell'ambiente.
47. I rifiuti prodotti dall'attività di recupero, e non più recuperabili, dovranno essere avviati a smaltimento presso impianti regolarmente autorizzati con cadenza almeno annuale.
48. La gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono essere svolti nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendio.
49. I controlli effettuati per la sorveglianza radiometrica, devono essere registrati in apposito registro.
50. Assicurare il rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite assoluti di immissione in relazione alla classe di appartenenza dell'area in cui è ubicato l'impianto, individuata dal Comune di Villafranca di Verona a seguito dell'adozione del piano di zonizzazione acustica, nonché il valore limite differenziale di immissione.
51. Al momento della chiusura e dismissione dell'impianto prima dell'effettuazione del ripristino ambientale dell'area utilizzata, dovrà essere assicurato che non vi sia stata contaminazione delle matrici ambientali, comunicando le risultanze delle indagini a Provincia, Comune, azienda ULSS ed Arpav. Il ripristino ed il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Gestione dei RAEE

52. La gestione dei rifiuti RAEE (messa in riserva e trattamento, consistente in un disassemblaggio delle carcasse-R12) dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel D.Lgs n. 151/05 e ss.mm.ii. Nel particolare la società è tenuta a:

1. assicurare che il conferimento, la messa in riserva ed il trattamento di RAEE siano effettuati esclusivamente al coperto;
2. annotare sul registro di carico e scarico il peso dei RAEE in entrata, nonché dei loro componenti, ed in uscita le quantità effettivamente recuperate (art. 9, comma 3 del D.Lgs n. 151/2005);
3. assicurare la sorveglianza radiometrica dei rifiuti in ingresso, mediante l'utilizzo di un rivelatore di radioattività (punto 2.2 dell'Allegato 3 al D.Lgs. n. 151/05 e ss.mm.ii.);
4. rispettare le prescrizioni operative contenute nell'Allegato 3 al D.Lgs. n. 151/05 e ss.mm.ii.;
5. assicurare che sia effettuata la messa in sicurezza dei RAEE, in conformità all'Allegato 3 al D.Lgs n. 151/05, prima di sottoporli al trattamento (consistente in un disassemblaggio delle carcasse);
6. assicurare che siano adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
7. assicurare che non siano introitati RAEE pericolosi, nello specifico:
 - apparecchiature contenenti sostanze lesive all'ozono stratosferico;
 - tubi catodici, televisori e computer;
 - sorgenti luminose a scarica;
 - rifiuti contenenti mercurio;
 - rifiuti contenenti amianto;
 - componenti contenenti sostanze radioattive;
 - condensatori contenenti PCB.

Emissioni in atmosfera

53. l'attività dell'impianto dovrà essere gestita in maniera tale da non provocare o, ove non possibile, ridurre lo sviluppo di emissioni diffuse, gas, odori molesti o pericolosi o spandimenti pregiudizievoli per l'ambiente;
54. devono essere messe in atto le misure, previste nell'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per il contenimento delle emissioni diffuse derivanti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico/scarico, o stoccaggio dei rifiuti;
55. la ditta, nell'esercizio dell'impianto, dovrà rispettare, oltre a quanto indicato alla parte quinta del D.Lgs. 152/06⁴⁴ – Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, le seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i limiti delle emissioni convogliate, nelle condizioni di esercizio più gravose, per le polveri pari a 10 mg/Nm³;
 - b) i campionamenti di autocontrollo si intendono riferiti alla media di tre letture consecutive, nelle condizioni di esercizio più gravose, utilizzando

⁴⁴ Come modificato dal decreto legislativo n. 128/2010.

- i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle pertinenti norme tecniche UNI, UNI EN, UNICHIM, indicate da ARPAV della Regione del Veneto (sito <http://ippc.arpa.veneto.it>) oppure altri metodi equivalenti;
- c) effettuare le analisi periodiche alle emissioni con frequenza annuale al camino, prendendo a riferimento la data delle prime analisi, conservando i risultati dei campionamenti analitici presso l'impianto produttivo e tenendo gli stessi a disposizione degli organi di controllo; nel caso l'azienda sia impossibilitata a concludere il procedimento di rilevazione analitica delle emissioni entro il periodo indicato, deve darne motivata comunicazione al Settore Ambiente della Provincia di Verona;
 - d) trasmettere i risultati analitici, se richiesti dalla Provincia a mezzo PEC, entro le 24 ore successive alla richiesta;
 - e) il camino sottoposto ad analisi periodiche deve essere dotato di:
 - adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 ed alla appendice A della Norma UNI EN 13284-1;
 - una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;
 - apposito foro normalizzato per consentire la verifica delle emissioni, osservando le prescrizioni contenute nelle specifiche norme tecniche (UNI EN 10169/2001 – UNI EN 13284-1/2003), in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi)⁴⁵;
 - f) effettuare le operazioni di manutenzione degli impianti di abbattimento con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi;
 - g) evitare le emissioni diffuse di polvere adottando le prescrizioni contenute all'allegato V parte I alla parte quinta del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per quanto tecnicamente applicabili;

Piano dei Controlli

56. Il Programma di Controllo è soggetto a revisione a cura del Responsabile del PC in occasione di ogni nuovo rilascio di autorizzazione all'esercizio o a modifiche significative dell'impianto, delle sue modalità di gestione o della situazione ambientale, nonché a seguito di indicazioni delle autorità di controllo.
57. Le relazioni tecniche periodiche devono riportare, in premessa, la specificazione delle autorizzazioni vigenti e, in conclusione, l'elencazione dettagliata delle eventuali non conformità rilevate nel periodo di riferimento, unitamente alle relative azioni correttive e preventive attuate; va applicato quanto stabilito dalla normativa vigente in merito ai metodi di prelievo, trasporto, conservazione e analisi dei campioni prelevati per i quali vanno osservate le autorizzazioni rilasciate e la normativa vigente.
58. I rapporti periodici tecnici e non tecnici del Responsabile del Piano di Controllo

⁴⁵ I tronchetti di prelievo devono avere una lunghezza di almeno 100 mm, un diametro di 4'' (pollici), filettatura gas e tappo a vite

devono essere trasmessi con le modalità e le periodicità previste nei provvedimenti provinciali e/o deliberazioni regionali vigenti⁴⁶.

PMC

59. effettuare gli autocontrolli previsti da PMC allegato alla domanda di AIA e approvato con il presente provvedimento⁴⁷, da tenere in impianto a disposizione degli organi di controllo;
60. attenersi alle indicazioni fornite da Arpav nell'ambito del parere espresso sul PMC;
61. registrare l'esito degli autocontrolli in caso di non conformità degli stessi, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria; la relativa documentazione⁴⁸ dovrà essere conservata in impianto per un periodo pari alla durata dell'AIA;
62. registrare inoltre eventuali operazioni di manutenzione relative all'officina di produzione energia elettrica a sostegno della propria attività;
63. concordare con ARPAV eventuali modifiche al PMC e darne preventiva comunicazione alla Provincia di Verona;
64. provvedere entro il 31 marzo di ogni anno alla trasmissione dei dati relativi ai controlli previsti dal PMC effettuati nell'anno precedente, riportando nel report eventuali situazioni anomale o emergenze verificatesi, con le azioni correttive adottate;

Pulizia e Manutenzione delle strutture e degli impianti

65. mantenere le strutture e gli impianti in buone condizioni operative, provvedendo a periodiche ispezioni;
66. mantenere in buono stato la pavimentazione interna ai capannoni ed esterna;
67. gli interventi di manutenzione straordinaria o che sono succeduti a incidenti dovranno essere registrati nel report relativo al PMC;

Formazione del personale

68. assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato mediante programmi di informazione e formazione⁴⁹;
69. attuare inoltre programmi di aggiornamento soprattutto in occasione dell'eventuale introduzione di differenti attrezzature o tecniche di gestione impianti;

⁴⁶ Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 922/06 del 13 febbraio 2006; determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 7380/06 del 28 dicembre 2006; determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 4143/07 del 30 luglio 2007; determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n. 6468/09 del 24 novembre 2009; deliberazione di Giunta Regionale n. 242. del 09 febbraio 2010.

⁴⁷ Acquisito agli atti in data 04/08/2016 al prot. 64655 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona

⁴⁸ Registri, fatture, quaderni di manutenzione ecc.

⁴⁹ I programmi di informazione e formazione dovranno riguardare almeno i seguenti aspetti: prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali, effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti, importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione, effetti potenziali sull'ambiente dell'esercizio degli impianti in condizioni anomale e di emergenza, azioni da mettere in atto quando si verificano condizioni anomale o di emergenza.

Conservazione documentazione e controlli successivi

70. conservare presso l'impianto, a disposizione degli enti preposti al controllo, per il periodo di validità dell'autorizzazione, i registri in possesso dell'azienda (quelli eventualmente previsti dal PMC, oltre a quelli presenti per obbligo di legge), nonché copia del presente provvedimento, delle sue eventuali modifiche e della documentazione oggetto della presente autorizzazione;
71. presso l'impianto, a disposizione degli enti preposti al controllo, per il periodo di validità dell'autorizzazione, i registri in possesso dell'azienda (quelli eventualmente previsti dal PMC, oltre a quelli presenti per obbligo di legge), nonché copia del presente provvedimento, delle sue eventuali modifiche e della documentazione oggetto della presente autorizzazione;
72. fornire agli organi di controllo tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attività di cui all'art. 29-decies, commi 3 e 4 del d.lgs. 152/06;

Prevenzione e gestione degli incidenti

73. attuare tutti gli accorgimenti necessari per prevenire inconvenienti o incidenti, e, qualora si verificassero, attivarsi in conformità al piano delle emergenze presentato e mettere in opera, entro 24 ore, le necessarie misure di prevenzione, nonché registrare e comunicare⁵⁰, entro lo stesso termine, a Provincia, Arpav e Comune, secondo le modalità definite nel piano delle emergenze⁵¹(e comunque in conformità a quanto stabilito dagli artt. 29-undecies e 242 del d.lgs. 152/06), ogni incidente che possa influire in modo significativo sull'ambiente; Gestione del fine vita dell'impianto.
74. comunicare a Provincia, Comune ed Arpav la data prevista di cessazione dell'attività con un preavviso di almeno 60 giorni;
75. compiere le valutazioni e gli interventi prescritti dall'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, del d.lgs 152/06, osservando la procedura di seguito descritta; impianto non assoggettato alla redazione della relazione di riferimento:
 - a) al momento della cessazione definitiva delle attività, eseguire tempestivamente gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza;
 - b) trasmettere a Provincia, Comune ed Arpav, entro 30 giorni dall'effettiva cessazione dell'attività, una relazione che documenti le suddette valutazioni e consenta di verificarne la correttezza e la completezza e che

⁵⁰ Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, lettera c), del d.lgs. 152/06 e dell'art. 242 del d.lgs. 152/06.

⁵¹ Allegato E3 alla domanda di AIA.

dia dimostrazione, scritta e fotografica, degli interventi eseguiti per il ripristino del sito allo stato evidenziato dall'istanza di AIA; provvedere, in ogni caso, alla rimozione degli effluenti di allevamento presenti nell'impianto, nonché alla messa in sicurezza delle strutture di stoccaggio esistenti;

- c) attivarsi ai sensi della normativa vigente in materia di bonifica dei siti inquinati⁵² qualora dalle verifiche effettuate emergesse una contaminazione delle matrici ambientali.
76. provvedere, in ogni caso, alla rimozione dei rifiuti presenti nell'impianto, nonché alla messa in sicurezza dell'impianto;
77. attivarsi ai sensi della normativa vigente in materia di bonifica dei siti inquinati⁵³ qualora dalle verifiche effettuate emergesse una contaminazione delle matrici ambientali.

Garanzie finanziarie

78. La ditta dovrà, altresì, presentare quanto prima e comunque entro 60 giorni dall'emissione del presente provvedimento, presso il Settore Ambiente della Provincia di Verona, l'estensione al presente provvedimento della polizza fidejussoria prestata⁵⁴, di garanzia relativamente alla gestione dei rifiuti.
79. Le garanzie finanziarie dovranno essere rinnovate almeno 3 mesi prima della loro scadenza, dandone comunicazione alla Provincia di Verona.

Gestione del fine vita dell'impianto

80. comunicare a Provincia di Verona, Comune territorialmente competente e Dipartimento A.R.P.A.V. di Verona la data prevista di cessazione dell'attività con un preavviso di almeno 60 giorni;
81. compiere le valutazioni e gli interventi prescritti dall'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, del d.lgs 152/06, osservando la procedura di seguito descritta: al momento della cessazione definitiva delle attività, eseguire tempestivamente gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro eventualmente approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza;
82. attuare la rimessa in pristino dei luoghi in conformità agli strumenti urbanistici vigenti o agli eventuali nuovi impianti autorizzati;
83. trasmettere a Provincia di Verona, Comune territorialmente competente e

⁵² Ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.

⁵³ Ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.

⁵⁴ Polizza n.0691403606, allegata alla nota del 28/12/2015 acquisita in data 31/12/2015 prot. 112487

Dipartimento A.R.P.A.V. di Verona, entro 30 giorni dall'effettiva cessazione dell'attività, una relazione che documenti le suddette valutazioni e consenta di verificarne la correttezza e la completezza e che dia dimostrazione, scritta e fotografica, degli interventi eseguiti per il ripristino del sito allo stato evidenziato dall'istanza di AIA;

84. attivarsi ai sensi della normativa vigente in materia di bonifica dei siti inquinati qualora dalle verifiche effettuate emergesse una contaminazione delle matrici ambientali.

Avvertenze

L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie che dovranno essere tenute aggiornate nei modi previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014.

L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nullaosta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334⁵⁵, e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE⁵⁶.

L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce in ogni caso le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato IX alla Parte seconda del d.lgs 152/06.

La presente determinazione costituisce autorizzazione in merito al profilo ambientale e può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta ai sensi della normativa vigente.

Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale, statale eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista.

Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.FF. e dell'ULSS in materia di prevenzione incendio e di ambienti di lavoro e quelle del Comune in materia di edilizia ed urbanistica. Si richiamano pertanto gli adempimenti di competenza comunale in merito ad eventuali provvedimenti da adottare al fine del rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario⁵⁷, all'inquinamento acustico⁵⁸.

Si ricorda alla ditta che, al fine del legittimo svolgimento dell'attività, dovranno essere acquisiti e mantenuti aggiornati tutti i necessari provvedimenti autorizzativi non sostituiti dalla presente determinazione.

Il riesame con valenza di rinnovo è disposto ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, del d.lgs. 152/06:

- a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle conclusioni sulle BAT;
- b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato

⁵⁵ "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose".

⁵⁶ Direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

⁵⁷ Si richiamano, in particolare, gli adempimenti di cui agli articoli 216 e 217 del R.D. 1265/34.

⁵⁸ Come previsto dalle Linee guida regionali (DGRV 1105/09), nel caso di segnalazioni verificate dal Comune sarà richiesta alla ditta una relazione tecnica sul clima acustico.

sull'intera installazione.

Il riesame è inoltre disposto dalla Provincia, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, nei casi previsti dall'art. 29-octies, comma 4, del d.lgs. 152/06.

Fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso.

In caso di modifiche dell'impianto⁵⁹ il gestore è tenuto ad applicare quanto disposto dall'art. 29-nonies del d.lgs. 152/06.

Nel caso di modifiche sostanziali⁶⁰ il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter, commi 1 e 2, del d.lgs. 152/06. Fino alla pronuncia dell'autorità competente il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in essere, con esclusione di quanto richiesto come modifica.

Nel caso di modifica non sostanziale il gestore è tenuto⁶¹ a dare preventiva comunicazione alla Provincia. Decorsi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il gestore potrà procedere alla realizzazione delle modifiche proposte. Il gestore è inoltre tenuto a versare, contestualmente alla presentazione delle istanze di riesame o di modifica dell'impianto (sia sostanziale che non), le tariffe secondo quanto stabilito dal d.lgs. 152/06. Nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 33, comma 3, del d.lgs. 46/2014, resta fermo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta della Regione Veneto 26 maggio 2009, n. 1519⁶².

Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del d.lgs. 152/06, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore dovranno dare comunicazione entro trenta giorni alla Provincia, anche nella forma dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'AIA.

Nel corso di validità del presente provvedimento ARPAV effettuerà i controlli previsti dall'art. 29-decies del d.lgs. 152/06, con onere a carico del gestore⁶³. Quando ne ravveda la necessità, la Provincia può disporre controlli aggiuntivi secondo quanto previsto dal comma 4 del citato art. 29-decies del d.lgs. 152/06.

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie l'autorità competente procederà, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del d.lgs. 152/06.

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al Sindaco ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'art. 217 del Regio Decreto 1265/34.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 29-quattordices del d.lgs. 152/06.

Il presente provvedimento è consegnato alla società Colfer di Cobelli Roberto e trasmesso al Comune di Villafranca di Verona, alla Direzione Tutela Ambiente della Regione Veneto, all'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambiente del Veneto, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS n. 21, al Corpo di Polizia Provinciale, nonché pubblicato sul sito web della Provincia.

⁵⁹ Come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l) del d.lgs. 152/06.

⁶⁰ Come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l-bis) del d.lgs. 152/06.

⁶¹ Nel caso di mancata preventiva comunicazione di modifiche (sia sostanziali che non sostanziali) è prevista l'applicazione della sanzione stabilita dall'art. 29-quattordices, commi 5 e 6, del d.lgs. 152/06.

⁶² "Tariffe da applicare alle istruttorie finalizzate al rilascio dell'AIA ex Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59".

⁶³ Importi stabiliti dalla deliberazione della Giunta della Regione Veneto 26 maggio 2009, n. 1519 e ss.mm.

Ricorso

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo⁶⁴, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica⁶⁵.

Il dirigente
Ing. Carlo Poli

⁶⁴ Il ricorso al giudice amministrativo va presentato entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

⁶⁵ Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

Allegato A – determinazione n. 3540/16

Metodo di ricerca di una soluzione MTD soddisfacente
Confronto fasi rilevanti - LG nazionali

Fasi rilevanti		Tecniche adottate	MTD – Linee Guida
1	Accettazione, controllo e stoccaggio dei rifiuti	Controllo dei rifiuti in ingresso con relative procedure di controllo documentale (formulario di identificazione rifiuti, autorizzazione trasportatori – iscrizione all’Albo Gestori Ambientali). Controlli visivi e merceologici del rifiuto Procedure per lo scarico e lo stoccaggio. Attività di controllo delle procedure con appositi strumenti - Programma di Controllo (PC) e Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	D.1.1 Tecniche generali da considerare nell’individuazione delle B.A.T relative allo stoccaggio ed alla movimentazione dei rifiuti. “La prima fase dello stoccaggio di rifiuti comune a tutte le tipologie d’impianto è quella del controllo dei materiali, degli apparecchi e dei rifiuti in ingresso che prevede la messa a punto di: 1. procedure di pre-accettazione, consistenti, in particolare, nell’aver verificato la presenza e della corretta compilazione dei documenti e dei formulari di accompagnamento, oltre che della corrispondenza tra documentazione di accompagnamento e i contenitori o rifiuti conferiti mediante controllo visivo; 2. procedure per l’ammissione allo stoccaggio finalizzate ad accertare le caratteristiche dei materiali, degli apparecchi e del rifiuto in ingresso in relazione al tipo di autorizzazione e ai requisiti richiesti per i materiali in uscita da avviare successivamente alla decontaminazione o allo smaltimento. (...) Tale verifica deve essere compresa in fase di carico, inoltre, gli eventuali materiali non conformi devono essere allontanati e depositati in area dedicata.”
2	Stoccaggio	Ubicazione dell’impianto in area idonea; L’impianto è opportunamente recintato e l’attività di stoccaggio e trattamento viene svolta all’interno del capannone.	D.1.1 Tecniche generali da considerare nell’individuazione delle B.A.T relative allo stoccaggio ed alla movimentazione dei rifiuti. Ai fini dell’individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti dovrà essere garantito che: a. le aree di localizzazione degli impianti siano scelte secondo criteri che privilegiano zone per insediamenti industriali ed artigianali, zone industriali o di servizi dismesse individuate dalle regioni, in accordo ai requisiti di compatibilità ambientale e in base alla disponibilità di raccordi e/o scali ferroviari e di reti autostradali di scorrimento urbano con facilità di accesso da parte di carri ferroviari e automezzi pesanti; b. il centro sia delimitato con idonea recinzione lungo tutto il suo perimetro. Norme di buona

			<p>pratica ambientale suggeriscono la predisposizione di un'adeguata barriera esterna di protezione, in genere realizzata con siepi, alberature e schermi mobili, atti a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Dovrebbe inoltre essere garantita la manutenzione nel tempo di detta barriera di protezione ambientale;</p> <p>c. l'impianto deve garantire la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti;</p> <p>d. a chiusura dell'impianto sia previsto un piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area;</p> <p>e. l'autorizzazione concessa all'impianto indichi la capacità di stoccaggio, in particolare per quanto riguarda i PCB, in modo da garantire che essa non venga superata, e richieda esplicitamente che i rischi per l'ambiente o per la salute siano minimizzati.</p>
3	Stoccaggio rifiuti	Stoccaggio dei rifiuti in apposite aree delimitate e distinte per tipologia di rifiuto all'interno del capannone industriale	<p>D.1.1.1 Tecniche di valenza generale applicabili allo stoccaggio dei rifiuti</p> <p>Modalità di stoccaggio dei rifiuti appropriate e realizzate in condizioni di sicurezza contribuiscono a ridurre la generazione di emissioni indesiderate ed i rischi di sversamenti. Uno stoccaggio separato per tipologie di rifiuti omogenee è necessario per evitare incidenti dovuti alla reazione di sostanze tra loro incompatibili e come misura per prevenire l'aggravarsi di eventuali eventi accidentali.</p>
4	Movimentazione rifiuto	Identificazione precisa delle aree di stoccaggio; utilizzo di idonee attrezzature per la movimentazione dei rifiuti	<p>D.1.1.2 Tecniche di valenza generale applicate alla movimentazione dei rifiuti. Descrizione</p> <p>Alcune tecniche da tenere presente per gli impianti di stoccaggio dei rifiuti sono:</p> <p>a. mettere in atto sistemi e procedure tali da assicurare che i rifiuti siano trasferiti alle appropriate aree di stoccaggio in modo sicuro;</p> <p>b. mantenere attivo il sistema di rintracciabilità dei rifiuti, che ha avuto inizio nella fase di preaccettazione –con riferimento alla fase di accettazione-, per tutto il tempo nel quale i rifiuti sono detenuti nel sito;</p> <p>c. mantenere attivo un sistema di gestione per le attività di presa in carico dei rifiuti nel sito e di successivo conferimento ad altri soggetti, considerando anche ogni rischio che tale attività può comportare (p.es. nel trasferimento dei</p>

			<p>rifiuti liquidi sfusi dalle auto/ferrocisterne ai serbatoi di stoccaggio).(…)</p> <p>d. nel registro dell'impianto deve essere annotato ogni sversamento verificatosi. Gli sversamenti devono essere tratti dai bacini di contenimento e successivamente raccolti usando materiali assorbenti;</p> <p>e. mettere in atto misure tali da garantire che venga sempre usato il corretto punto di scarico o la corretta area di stoccaggio. Alcune possibili soluzioni per realizzare ciò comprendono l'utilizzo di cartellini, controlli da parte del personale dell'impianto, chiavi, punti di scarico e bacini di contenimento colorati o aree di dimensioni particolari;</p> <p>f. utilizzare superfici impermeabili con idonee pendenze per il drenaggio, in modo da evitare che eventuali spandimenti possano defluire nelle aree di stoccaggio o fuoriuscire dal sito dai punti di scarico e di Quarantena;</p> <p>g. garantire che i bacini di contenimento e le tubazioni danneggiate non vengano utilizzati;</p> <p>h. utilizzare pompe volumetriche dotate di un sistema di controllo della pressione e valvole di sicurezza;</p> <p>i. collettare le emissioni gassose provenienti dai serbatoi quanto si movimentano rifiuti liquidi.</p>
5	<p>Pulizia capannone e manutenzione impianti tecnologici</p>	<p>Regolare ispezione, manutenzione e pulizia del capannone e degli impianti. Attività di controllo delle procedure con appositi strumenti - Programma di Controllo (PC) e Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)</p>	<p>D.1.1.1.2 Tecniche per migliorare la manutenzione dei depositi di rifiuti Particolare importanza, all'interno dell'impianto di stoccaggio, assume la manutenzione dell'impianto stesso che può essere più facilmente realizzata attraverso la messa a punto dei seguenti sistemi:</p> <p>a. attivare procedure per una regolare ispezione e manutenzione delle aree di stoccaggio - inclusi fusti, serbatoi, pavimentazioni e bacini di contenimento. Le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita. Nelle registrazioni devono essere annotate dettagliatamente le azioni correttive attuate. I difetti devono essere riparati con la massima tempestività. Se la capacità di contenimento o l'idoneità dei bacini di contenimento, dei pozzetti o delle pavimentazioni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati;</p> <p>b. devono essere effettuate ispezioni periodiche delle condizioni dei contenitori e dei bancali. Se un contenitore risulta essere danneggiato, presenta perdite o si trova in uno stato deteriorato, devono essere presi provvedimenti quali l'infustamento del contenitore in un</p>

			<p>contenitore di maggiori dimensioni o il trasferimento del contenuto in un altro contenitore. Bancali danneggiati in modo tale che la stabilità dei contenitori è, o potrebbe essere, compromessa devono essere sostituiti. Regge in materiale plastico devono essere utilizzate solo per assicurare una stabilità di tipo secondario per lo stoccaggio di fusti/contenitori, in aggiunta all'utilizzo di bancali in uno stato di conservazione appropriato;</p> <p>c. deve essere programmata ed osservata un'ispezione di routine dei serbatoi, incluse periodiche verifiche dello spessore delle membrane. Qualora si sospettino danni o sia stato accertato un deterioramento, il contenuto dei serbatoi deve essere trasferito in uno stoccaggio alternativo appropriato. Queste ispezioni dovrebbero essere preferibilmente effettuate da personale esperto indipendente e dovrebbe essere mantenuta traccia scritta sia delle ispezioni effettuate che di ogni azione correttiva adottata.</p>
6	Gestione dispositivi ambientali Monitoraggio ambientale	monitoraggio emissioni convogliate, scarichi ed impatto acustico	Previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo

Allegato B – determinazione n. 3540/16

Piano di Monitoraggio e controllo (PMC)

Il PMC è un documento nato in seguito all'attuazione della Direttiva IPPC (Direttiva 96/61/CE e Direttiva 2008/1/CE) che ha introdotto il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per le principali attività industriali indicate nell'allegato I della Direttiva stessa. La normativa europea ha inteso introdurre la necessità di mettere in atto un nuovo atteggiamento nei confronti della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini sollecitando un'innovazione nella metodologia e nell'operatività rispetto alle questioni ambientali, sia per quanto riguarda i processi industriali sia per le modalità di approccio dei controlli sull'inquinamento. Il nuovo concetto di controllo integrato, infatti, si pone l'obiettivo di prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l'inquinamento intervenendo direttamente sulle fonti delle attività che lo producono.

Il PMC dell'impianto comprende i controlli a carico del gestore e i controlli a carico dell'ARPAV, con costi a carico del gestore stesso.

Il PMC allegato alla domanda di AIA, validato da Arpav, approvato con il presente provvedimento e da tenere in impianto a disposizione degli organi di controllo è il seguente:

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO rev. 05

acquisito in data 04/08/2016 prot. N. 64655

ALLEGATO E. 4
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO



COLFER di Cobelli Roberto
Impianto di
Via Sommacampagna
37069 – Villafranca di Verona (VR)

COPIA DOCUMENTO N.:	01
PERIODO DI SVOLGIMENTO:	luglio 2016
VERSIONE:	1.0
REVISIONE:	5.0

1. PREMESSA

L'impianto di stoccaggio e recupero rottami ferrosi e non ferrosi , sito in via Sommacampagna, 60 –Villafranca di Verona, ricade nelle attività soggette alla presentazione di un Programma di Monitoraggio e Controllo (PMC) essendo compreso nelle tipologie di attività industriali soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) previste all'art. 6, comma 12 del Dlgs.152/06 così come modificato dal Dlgs 128/10, di cui all'allegato VIII, punto 5.3 b - 4) del decreto medesimo (*il recupero o una combinazione di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più' delle seguenti attività ... 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche e i veicoli fuori uso e relativi componenti*). (Operazione R4 di cui all'allegato C alla parte quarta del d.lgs. n. 152/06).

In attuazione dell'art. 29 sexies (Autorizzazione Integrata Ambientale), comma 6 del citato Dlgs152/06 corretto dal Dlgs 128/10 , la finalità principale del PMC consiste nella verifica di conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'AIA che verrà rilasciata per l'attività IPPC dell'impianto e farà, pertanto, parte integrante dell'AIA suddetta. Precedentemente alla normativa IPPC, il legislatore regionale aveva previsto una serie di provvedimenti volti a garantire la tutela dell'ambiente attraverso l'obbligo per alcune categorie di impianti di predisporre piani o programmi di autocontrollo (L. R. 3/2000 e successive norme) in base alle quali ' prevista, in sede di rilascio del provvedimento di autorizzazione da parte della provincia, l'approvazione di un programma di controllo ..." redatto ed applicato da parte di personale qualificato ed indipendente.

Pertanto tutti gli impianti ricadenti all'interno di tali specifiche si sono dotati di questo programma di controllo (PC), secondo il quale:

- a) *tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste;*
- b) *vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la popolazione;*
- c) *venga assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti;*
- d) *venga garantito l'addestramento costante del personale impiegato nella gestione;*
- e) *venga garantito l'accesso ai principali dati di funzionamento nonché ai risultati delle campagne di monitoraggio.*

La Colfer, come richiesto dalla Provincia di Verona ha provveduto all'elaborazione di un Programma di Controllo (PC), poi trasmesso al suddetto Ente.

In fase di redazione del presente Piano di Monitoraggio e Controllo, come previsto dalla d.g.r.v. n. 242/10, è necessario integrare in un unico documento gli aspetti previsti dal PC, comprensivo dunque anche delle fasi di costruzione e dismissione, con quelli propri della normativa IPPC (consumo e produzione di risorse ed energia, aspetti gestionali).

Il Piano di Monitoraggio e Controllo (d'ora in avanti PMC) viene predisposto secondo le indicazioni operative di cui alla DGRV 242/10 e tenendo conto delle successive modifiche apportate con DGRV 863/12.

Seguendo il documento tecnico di indirizzo "Piano di monitoraggio e controllo - Categoria IPPC 5 – Gestione dei rifiuti impianti di stoccaggio e trattamento" del gennaio 2010 elaborato da ARPAV, il presente PMC è strutturato in n. 3 sezioni principali:

- *Componenti ambientali*

verranno individuate le matrici ambientali che potranno essere interessate dall'attività dell'impianto e, per mezzo di tabelle, si indicheranno le modalità e frequenze dei controlli da effettuare;

- *Piano di gestione*

verranno descritte le procedure gestionali dell'impianto con particolare riferimento agli aspetti "rilevanti" in considerazione delle BAT relative alle categorie impiantistiche di cui al punto 5.3 dell'Allegato VIII del Dlgs 152/06 pubblicate con DM 29/01/2007 (per quanto applicabile all'impianto);

- *Indicatori di prestazione*

verranno definiti degli indici (formati da rapporti tra grandezze omogenee) che rappresenteranno le performance ambientali dell'impianto al fine di monitorare l'evoluzione temporale degli impatti ritenuti significativi;

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Nella stesura del PMC è stato recepito innanzi tutto il "Documento tecnico di indirizzo Piano di monitoraggio e controllo "Categoria IPPC 5 – Gestione dei rifiuti impianti di stoccaggio e trattamento" del gennaio 2010 elaborato da ARPAV.

Le altre normative principali di riferimento sono :

- ▶ Dlgs 152/06 e s.m.i. – *Norme in materia ambientale*
- ▶ L.R. 3/2000 – *Gestione dei rifiuti nella Regione Veneto*
- ▶ DGRV n. 242/10 - *Contenuti, criteri e modalità del programma di monitoraggio e controllo (PMC), di cui al Dlgs. 59/2005, per impianti assoggettati ad AIA nella categoria IPPC: 5 – gestione dei rifiuti - impianti di stoccaggio e trattamento e scarica*
- ▶ DGRV n. 863/12 - *Modifiche all'Allegato B alla DGR n. 242 del 9 febbraio 2010 "Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 - Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al D....*
- ▶ DM 29/01/2007 - *Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.*

3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEL SITO

L'attività principale della ditta consiste nella raccolta, stoccaggio e trattamento di rifiuti ferrosi e non ferrosi, finalizzato al recupero di Materie Prime Seconde (M.P.S.) per l'industria metallurgica conformemente alle specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI ed EURO

Il sito nel quale è effettuata l'attività di recupero rifiuti è ubicato in zona agricola, lungo la strada provinciale che collega Sommacampagna a Villafranca di Verona .

Lo stabilimento confina:

- A nord sud ed est con zone agricole;
- Ad ovest con la strada provinciale, oltre la quale si trovano alcuni insediamenti abitativi, un distributore di benzina a zone agricole.

Il sito è completamente delimitato da apposita recinzione e l'insediamento comprende le seguenti aree :

- Palazzina uffici ed abitazione del custode;
- Fabbricato adibito a deposito e lavorazione materiali;
- Piazzale interno al perimetro del fabbricato adibito a circolazione e movimentazione mezzi ed in parte occupato dal mulino per rottami ferrosi;
- Piazzale esterno lungo il confine dello stabilimento adibito esclusivamente alla circolazione e movimentazione mezzi.

Il fabbricato adibito a deposito è costituito da una serie di porticati aperti con sviluppo in pianta a forma di "C" lungo il perimetro della proprietà.

Le attività di lavorazione, movimentazione, stoccaggio e cernita dei materiali sono effettuate all'interno di tale fabbricato. Il piazzale interno è adibito alla circolazione dei mezzi di trasporto ed alle operazioni di carico/scarico dei materiali, nonché ad ospitare il mulino per la macinazione dei rottami ferrosi.

Il capannone viene utilizzato per lo stoccaggio e gestione dei rifiuti, in conformità al progetto approvato con determinazione provinciale n. 1240/13 del 14/03/2013 e la disposizione e utilizzo delle aree è visualizzata nell'apposita planimetria generale allegata della documentazione AIA.

Seguendo lo schema a blocchi in **allegato A25** i rifiuti in ingresso verranno gestiti secondo le procedure previste nel Programma di Controllo (PC).

Allo stato attuale l'impresa Colfer è autorizzata alle seguenti operazioni di recupero di cui all'allegato C del Dlgs 152/06 – Parte IV – Titoli I e II:

- **R13:** Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
- **R12:** Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R1133, come definito dal D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.; esso può consistere in:
 - accorpamento/raggruppamento, confezionamento/sconfezionamento, bancalatura/sbancalatura, travaso, oppure in accorpamento/raggruppamento, selezione, separazione, cernita e riduzione volumetrica;
- **R4:** Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici;

Le attività svolte nello stabilimento di via Sommacampagna sono le seguenti:

- Attività di recupero rifiuti non pericolosi consistenti in:
 - Rifiuti a matrice metallica ferrosa e non ferrosa (merceologicamente e gestionalmente riconducibile alle attività 3.1 e 3.2 di cui all'Allegato 1 – sub-allegato 1 al D.M. 05.02.1998 e smi); e riportati nella tabella 1.1.;
 - Rifiuti costituiti da spezzoni di cavo con il conduttore in rame, in alluminio o misto (merceologicamente e gestionalmente riconducibile alle attività 5.7, 5.8 e 5.9 di cui all'Allegato 1 – suballegato 1 D.M. 05.02.1998 e smi):
- Attività di commercio di Materie Prime Secondarie a matrice metallica ferrosa e non ferrosa provenienti da altri impianti di recupero rifiuti regolarmente autorizzati in base alle vigenti norme di settore

Dall'attività di recupero rifiuti , vengono prodotte le seguenti tipologie di rifiuti:

CER DESCRIZIONE	STATO FISICO	MODALITA' STOCCAGGIO
191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti	Solido Non Polverulento	Cassone

Dalle attività di trattamento dei rifiuti non pericolosi vengono prodotte le seguenti materie prime secondarie:

- a) Attività di recupero rifiuti a matrice metallica ferrosa: materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI;
- b) Attività di recupero rifiuti a matrice metallica non ferrosa: materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO;
- c) Attività di trattamento dei cavi e degli spezzoni di Cavo: alluminio, piombo e rame nelle forme usualmente commercializzate;
- d) Attività di trattamento die pneumatici fuori uso: materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI;

Quadro sinottico

Le frequenze di autocontrollo riportate nella tabella sottostante si riferiscono a frequenze minime indicative da prevedersi nella fase di gestione operativa.

	FASI	GESTORE	Gestore o soggetto terzo	SOGGETTO TERZO CONTROLLORE	ARPA	
		Autocontrollo	Reporting	Attività	Ispezioni programmate	Campionamenti/ analisi (*)
1	COMPONENTI AMBIENTALI					
1.1	Rifiuti in ingresso e uscita					
1.1.1	Rifiuti in ingresso	giornaliera	semestrale	trimestrale	SI	NO
1.1.2	Analisi rifiuti conferiti		SI	trimestrale	SI	SI
1.1.3	Rifiuti prodotti	giornaliera	semestrale	trimestrale	SI	NO
1.1.4	Analisi rifiuti prodotti	mensile	SI	trimestrale	SI	SI
1.1.5	Controllo radiometrico	giornaliero	Si nel caso di anomalie	trimestrale	SI	SI
1.2	Consumo di risorse idriche					
1.2.1	Risorse idriche	mensile	annuale	annuale	SI	NO
1.3	Energia					
1.3.1	Energia consumata	mensile	annuale	annuale	SI	NO
1.4	Consumo Combustibili					
1.4.1	Combustibili	mensile	annuale	annuale	SI	NO
1.5	Consumo Materie Prime					
1.5.1	Consumo materie prime	mensile	annuale	annuale	SI	NO
1.6	Materie Prime Secondarie Prodotte					
1.6.1	MPS prodotte	giornaliera	annuale	trimestrale	SI	NO
1.6.2	Analisi sulle MPS prodotte	annuale	SI	trimestrale	SI	NO
1.7	Matrice aria					
1.7.1	Punti di emissioni (emissioni convogliate)	annuale	SI	annuale	-	-
1.7.2	Inquinanti monitorati	annuale	SI	annuale	SI	SI
1.8	Emissioni Idriche					
1.8.1	Scarichi Idrici	semestrale	semestrale	semestrale	SI	SI
1.8.2	Inquinanti monitorati	quadrimestrale	annuale	semestrale	SI	SI
1.9	Emissioni rumore					
1.9.1	Impatto acustico	triennale	SI	triennale	SI	In caso di segnalazione

	FASI	GESTORE	Gestore o soggetto terzo	SOGGETTO TERZO CONTROLLORE	ARPA	
		Autocontrollo	Reporting	Attività	Ispezioni programmate	Campionamenti/ analisi (*)
2	PIANO DI GESTIONE					
2.8.1.2	Manutenzione attrezzature	Giornaliera	NO	trimestrale	SI	NO
2.8.2.4	Controlli di esercizio sistema di abbattimento fumi	Continuo	NO	trimestrale	SI	NO
2.8.2.5	Manutenzioni sistema di abbattimento fumi	Mensile	NO	trimestrale	SI	NO
2.8.3.3	Controlli di esercizio impianto di depurazione acque di scarico	Periodicità come da tabella	semestrale	trimestrale	SI	NO
2.9	Requisiti specifici per gli impianti di stoccaggio e trattamento					
3	INDICATORI PRESTAZIONE					
3.1	Monitoraggio degli indicatori di performance	Annuale	SI	Annuale	SI	NO

(*) Le modalità di controllo analitico verranno specificate in dettaglio (sulla base di quanto ritenuto rilevante come impatto ambientale) nella lettera che verrà trasmessa da ARPAV o entro il 15 gennaio dello stesso anno in cui verrà eseguita l'ispezione ambientale integrata o preventivamente alla comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

(**) La Relazione dell'attività di monitoraggio è da inviare all'Autorità competente e al Dipartimento Provinciale ARPAV competente, una volta conclusa, con la periodicità stabilita, in concomitanza dell'invio del reporting annuale.

(***) Indicare nel report annuale i controlli con esiti negativi ovvero che hanno riscontrato criticità ed eventi straordinari. Invece i dati con frequenza di autocontrollo continua, se richiesti, dovranno essere inviati sempre, su supporto informatico, in file tipo .xls o altro database compatibile, in allegato al report.

1 – COMPONENTI AMBIENTALI

1.1 – RIFIUTI in ingresso e prodotti

Tabella 1.1.1 – Rifiuti in Ingresso

Descrizione rifiuti	Codice CER	Operazione	UDM	Modalità di controllo e di analisi	Frequenza auto controllo	Fonte del dato	Reporting
scaglie di laminazione	100210	R4-R12-R13	kg	visivo (valutazione della tipologia di rifiuto, stato fisico, etc) merceologico (individuazione della presenza di materiali estranei e/o indesiderati nel rifiuto conferito)	Ingresso rifiuti	Registro C/S e Formulario	annuale
Zinco	11.05.01	R4-R12-R13	kg	visivo merceologico	Ingresso rifiuti	Registro C/S e Formulario	annuale
limatura e trucioli di materiali ferrosi	120101	R4-R12-R13	kg	visivo merceologico	Ingresso rifiuti	Registro C/S e Formulario	annuale
polveri e particolato di materiali ferrosi (confezionato)	120102	R4-R12-R13	kg	visivo merceologico	Ingresso rifiuti	Registro C/S e Formulario	annuale
limatura e trucioli di materiali non ferrosi	120103	R4-R12-R13	kg	visivo merceologico	Ingresso rifiuti	Registro C/S e Formulario	annuale
polveri e particolato di materiali non ferrosi (confezionato)	120104	R4-R12-R13	kg	visivo merceologico	Ingresso rifiuti	Registro C/S e Formulario	annuale
Barre e lamiere	120199	R4-R12-R13	kg	visivo merceologico	Ingresso rifiuti	Registro C/S e Formulario	annuale
Imballaggi in carta e cartone	150101	R4-R12- R13	kg	visivo merceologico	Ingresso rifiuti	Registro C/S e Formulario	annuale
Imballaggi in legno	150103	R13	kg	visivo merceologico	Ingresso rifiuti	Registro C/S e Formulario	annuale
imballaggi metallici	150104	R4-R12-R13	kg	visivo merceologico	Ingresso rifiuti	Registro C/S e Formulario	annuale
imballaggi in materiali misti	150106	R13	kg	visivo merceologico	Ingresso rifiuti	Registro C/S e Formulario	annuale
imballaggi in vetro	150107	R13	kg	visivo merceologico	Ingresso rifiuti	Registro C/S e Formulario	annuale

Descrizione rifiuti	Codice CER	Operazione	UDM	Modalità di controllo e di analisi	Frequenza auto controllo	Fonte del dato	Reporting
Pneumatici fuori uso	160103	R13	kg	visivo merceologico	Ingresso rifiuti	Registro C/S e Formulario	annuale
Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	160106	R4-R12-R13	kg	visivo merceologico	Ingresso rifiuti	Registro C/S e Formulario	annuale
Serbatoi per gas liquido	160116	R4-R12-R13	kg	visivo merceologico	Ingresso rifiuti	Registro C/S e Formulario	annuale
metalli ferrosi	160117	R4-R12-R13	kg	visivo merceologico	Ingresso rifiuti	Registro C/S e Formulario	annuale
metalli non ferrosi	160118	R4-R12-R13	kg	visivo merceologico	Ingresso rifiuti	Registro C/S e Formulario	annuale
Componenti non specificati altrimenti	160122	R4-R12-R13	kg	visivo merceologico	Ingresso rifiuti	Registro C/S e Formulario	annuale
Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci d 160209 A 160213	160214	R13	kg	visivo merceologico	Ingresso rifiuti	Registro C/S e Formulario	annuale
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	160216	R13	kg	visivo merceologico	Ingresso rifiuti	Registro C/S e Formulario	annuale
rame, bronzo, ottone	170401	R4-R12-R13	kg	visivo merceologico	Ingresso rifiuti	Registro C/S e Formulario	annuale
alluminio	170402	R4-R12-R13	kg	visivo merceologico	Ingresso rifiuti	Registro C/S e Formulario	annuale
piombo	170403	R4-R13	kg	visivo merceologico	Ingresso rifiuti	Registro C/S e Formulario	annuale
ferro e acciaio	170405	R4-R12-R13	kg	visivo merceologico	Ingresso rifiuti	Registro C/S e Formulario	annuale
stagno	170406	R4-R12-R13	kg	visivo merceologico	Ingresso rifiuti	Registro C/S e Formulario	annuale
metalli misti	170407	R4-R12-R13	kg	visivo merceologico	Ingresso rifiuti	Registro C/S e Formulario	annuale

Descrizione rifiuti	Codice CER	Operazione	UDM	Modalità di controllo e di analisi	Frequenza auto controllo	Fonte del dato	Reporting
cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	170411	R4-R12-R13	kg	visivo merceologico	Ingresso rifiuti	Registro C/S e Formulario	annuale
rifiuti di metalli non ferrosi	191002	R4-R12-R13	kg	visivo merceologico	Ingresso rifiuti	Registro C/S e Formulario	annuale
metalli ferrosi	191202	R4-R12-R13	kg	visivo merceologico	Ingresso rifiuti	Registro C/S e Formulario	annuale
metalli non ferrosi	191203	R4-R12-R13	kg	visivo merceologico	Ingresso rifiuti	Registro C/S e Formulario	annuale
Carta e cartone	200101	R13	kg	visivo merceologico	Ingresso rifiuti	Registro C/S e Formulario	annuale
Apparecchiature diverse da quelle elettriche ed elettroniche fuori uso di cui alle voci 20.01.21, 2.'OI.23 e 20.0 1.35	200136	R13	kg	visivo merceologico	Ingresso rifiuti	Registro C/S e Formulario	annuale
metallo	200140	R4-R12-R13	kg	visivo merceologico	Ingresso rifiuti	Registro C/S e Formulario	annuale

Tabella 1.1.2- Analisi rifiuti in ingresso

Descrizione rifiuti	Codice CER	Riferimento normativo per rifiuti in ingresso	Modalità di controllo	Frequenza auto controllo	Fonte del dato	Reporting
scaglie di laminazione	100210	P.nto 3.1 dell'All 1 al DM 05/02/98	analitico	annuale	Rdp	SI
Zinco	110501	P.nto 3.2 dell'All 1 al DM 05/02/98	analitico	Annuale	Rdp	SI
limatura e trucioli di materiali ferrosi	120101	P.nto 3.1 dell'All 1 al DM 05/02/98	analitico	annuale	Rdp	SI
polveri e particolato di materiali ferrosi (confezionato)	120102	P.nto 3.1 dell'All 1 al DM 05/02/98	analitico	annuale	Rdp	SI
limatura e trucioli di materiali non ferrosi	120103	P.nto 3.1 dell'All 1 al DM 05/02/98	analitico	annuale	Rdp	SI
polveri e particolato di materiali non ferrosi (confezionato)	120104	P.nto 3.2 dell'All 1 al DM 05/02/98	analitico	annuale	Rdp	SI
Barre e lamiere	120199	P.nti 3.1 e 3.2 dell'All 1 al DM 05/02/98	analitico	annuale	Rdp	SI
Imballaggi in carta e cartone	150101		Scheda descrittiva rifiuto	Ingresso rifiuti	scheda	SI
Imballaggi in legno	150103		Scheda descrittiva rifiuto	Ingresso rifiuti	scheda	SI
imballaggi metallici	150104	P.nti 3.1 e 3.2 dell'All 1 al DM 05/02/98	analitico	annuale	Rdp	SI
imballaggi in materiali misti	150106	P.nto 3.3 dell'All 1 al DM 05/02/98	Scheda descrittiva rifiuto	Ingresso rifiuti	Scheda	SI
imballaggi in vetro	150107		Scheda descrittiva rifiuto	Ingresso rifiuti	scheda	SI
Pneumatici fuori uso	160103		Scheda descrittiva rifiuto	Ingresso rifiuti	scheda	SI
Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	160106	P.nto 5.1 dell'All 1 al DM 05/02/98	Scheda descrittiva rifiuto	Ingresso rifiuti	Scheda	SI
Serbatoi per gas liquido	160116	P.nto 5.1 dell'All 1 al DM 05/02/98	Scheda descrittiva rifiuto	Ingresso rifiuto	scheda	SI

Descrizione rifiuti	Codice CER	Riferimento normativo per rifiuti in ingresso	Modalità di controllo	Frequenza auto controllo	Fonte del dato	Reporting
metalli ferrosi	160117	P.nti 3.1 e 5.1 dell'All 1 al DM 05/02/98	analitico	annuale	Rdp	SI
metalli non ferrosi	160118	P.nto 5.1 dell'All 1 al DM 05/02/98	Scheda descrittiva rifiuto	Ingresso rifiuto	Scheda	SI
Componenti non specificati altrimenti	160122	P.nto 5.1 dell'All 1 al DM 05/02/98	Scheda descrittiva rifiuto	Ingresso rifiuto	Scheda	SI
Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci d 160209 A 160213	160124		Scheda descrittiva rifiuto	Ingresso rifiuti	scheda	SI
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	160216		Scheda descrittiva rifiuto	Ingresso rifiuti	scheda	SI
rame, bronzo, ottone	170401	P.nto 3.2 dell'All 1 al DM 05/02/98	analitico	annuale	Rdp	SI
alluminio	170402	P.nto 3.2 dell'All 1 al DM 05/02/98	analitico	annuale	Rdp	SI
piombo	170403	P.nto 3.2 dell'All 1 al DM 05/02/98	analitico	annuale	Rdp	SI
ferro e acciaio	170405	P.nto 3.1 dell'All 1 al DM 05/02/98	analitico	annuale	Rdp	SI
stagno	170406	P.nto 3.2 dell'All 1 al DM 05/02/98	analitico	annuale	Rdp	SI
metalli misti	170407	P.nto 3.2 dell'All 1 al DM 05/02/98	analitico	annuale	Rdp	SI
cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	170411	P.nti 5.7 e 5.8 dell'All 1 al DM 05/02/98	analitico	annuale	Rdp	SI
rifiuti di metalli non ferrosi	191002	P.nto 3.2 dell'All 1 al DM 05/02/98	analitico	annuale	Rdp	SI
metalli ferrosi	191202	P.nto 3.1 dell'All 1 al DM 05/02/98	analitico	analitico	Rdp	SI
metalli non ferrosi	191203	P.nto 3.2 dell'All 1 al DM 05/02/98	analitico	analitico	Rdp	SI
Carta e cartone	200101		Scheda descrittiva rifiuto	Ingresso rifiuti	scheda	SI

Descrizione rifiuti	Codice CER	Riferimento normativo per rifiuti in ingresso	Modalità di controllo	Frequenza auto controllo	Fonte del dato	Reporting
Apparecchiature diverse da quelle elettriche ed elettroniche fuori uso di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35	200136		Scheda descrittiva rifiuto	Ingresso rifiuti	scheda	SI
metallo	200140	P.nti 3.1 e 3.2 dell'Al 1 al DM 05/02/98	analitica	annuale	RdP	SI

Tabella 1.1.3 – Rifiuti prodotti

Descrizione Rifiuti	Codice CER	Destinazione (operazione e descrizione)	Modalità di controllo e di analisi	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	191212	Smaltimento/ recupero	Analisi di caratterizzazione e/o eventuali integrazioni oppure scheda tecnica/descrittiva secondo disposizione del centro di ricevimento rifiuti	KG	Semestrale o annuale secondo l'atto autorizzativo del centro di ricevimento rifiuti.	Registro C/S e Formulario	SI

Tabella 1.1.4- Analisi rifiuti prodotti

Le analisi, quando richieste, vengono effettuate con lo schema richiesto dal centro di conferimento al produttore Colfer . I parametri sono in funzione dello stato fisico- chimico dei rifiuti e possono essere ridotti in relazione alla provenienza e tipologia del rifiuto.

Descrizione Rifiuti	Codice CER	Parametro (**)	UM (**)	Procedure di campionamento (**)	Metodiche analitiche (#)	Frequenze di autocontrollo	Fonte del dato	Reporting
Rifiuti prodotti CER 191212		pH	-	UNI 10802:2013 prelievo di campioni rappresentativi	CNR IRSA 1 Q.64 1986	Semestrale/al variare del processo produttivo	Rapporto di prova	NO
		Residuo secco a 105°C	%		ISO 11465 1993/Cor 1 1994			
		Residuo secco a 600°C	%		APHA 17 Ed.1989 2540G			
		Fenoli totali	mg/kg		Interno			
		Cianuri	mg/kg		APAT CNR IRSA 4070 Man. 29 2003			
		Idrocarburi leggeri c<12	mg/kg s.s.		EPA 5021A 2003+EPA 8015C 2007			
		Idrocarburi pesanti c>12	mg/kg s.s.		UNI EN 14039 2005			
		Idrocarburi totali	mg/kg s.s.		Calcolo			
		Punto di infiammabilità in vaso chiuso	°C		ASTM D93/00			
		PCB totali	mg/kg		EPA 8082 1996			
		Amianto			D.M. 06/09/1994 All. 2 Met. A (G.U. n. 288 del 10.12.94)			
		Metalli sul tal quale						
		Cadmio	mg/kg		EPA 3050B 1996+EPA 6010C 2007			
		Cromo totale			EPA 3050B 1996+EPA 6010C 2007			
		Rame			EPA 3050B 1996+EPA 6010C 2007			
		Mercurio			EPA 3050B 1996+EPA 7470A 1994			
Piombo	EPA 3050B 1996+EPA 6010C 2007							
Cromo VI	mg/kg	CNR IRSA 16 Q.64 1986						

Descrizione Rifiuti	Codice CER	Parametro (**)	UM (**)	Procedure di campionamento (**)	Metodiche analitiche (#)	Frequenze di autocontrollo	Fonte del dato	Reporting	
		Nichel			EPA 3050B 1996+EPA 6010C 2007				
		Zinco			EPA 3050B 1996+EPA 6010C 2007				
		Arsenico			EPA 3050B 1996+EPA 6010C 2007				
		Selenio			EPA 3050B 1996+EPA 6010C 2007				
		Stagno			EPA 3050B 1996+EPA 6010C 2007				
		Antimonio			EPA 3050B 1996+EPA 6010C 2007				
		Vanadio			EPA 3050B 1996+EPA 6010C 2007				
		Cobalto			EPA 3050B 1996+EPA 6010C 2007				
		Berillio			EPA 3050B 1996+EPA 6010C 2007				
		Molibdeno			EPA 3050B 1996+EPA 6010C 2007				
		Solventi Aromatici	mg/kg		EPA 5021A 2003+EPA 8015C 2007				
		Altri solventi	mg/kg	UNI 10802 :2013 prelievo di campioni rappresentativi	EPA 5021A 2003+EPA 8015C 2007	Semestrale annuale / al variare del processo produttivo	Rapporto di prova	NO	
		Solventi Alogenati	mg/kg		EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996				
		Test di cessione							
		Arsenico	mg/kg		UNI EN 12457-2 2004+EPA 7010 2007				
		Bario			UNI EN 12457-2 2004+EPA 6010C 2007				
		Cadmio			UNI EN 12457-2 2004+EPA 7010 2007				
		Cromo			UNI EN 12457-2 2004+EPA 7010 2007				
		Rame			UNI EN 12457-2 2004+EPA 7010 2007				

Descrizione Rifiuti	Codice CER	Parametro (**)	UM (**)	Procedure di campionamento (**)	Metodiche analitiche (#)	Frequenze di autocontrollo	Fonte del dato	Reporting
		Mercurio			UNI IEN 12457-2 2004+EPA 7470A 1994			
		Molibdeno			UNI EN 12457-2 2004+EPA 7010 2007			
		Nichel			UNI EN 12457-2 2004+EPA 7010 2007			
		Piombo			UNI EN 12457-2 2004+EPA 7010 2007			
		Antimonio			UNI EN 12457-2 2004+EPA 7010 2007			
		Selenio			UNI EN 12457-2 2004+EPA 7010 2007			
		Zinco			UNI EN 12457-2 2004+EPA 6010C 2007			
		Fluoruri			UNI EN 12457-2 2004+UNI EN ISO 10304-1 2009			
		Cloruri			UNI EN 12457-2 2004+UNI EN ISO 10304-1 2009			
		Cianuri			UNI EN 12457-2 2004+ IRSA 17 Q.64 VOL.3 1992			
		Solfati			UNI EN 12457-2 2004+UNI EN ISO 10304-1 2009			
		D.O.C.			UNI EN 12457-2 2004+UNI EN 1484 1999			
		TDS			UNI EN 12457-2 2004+APHA 17 Ed.1989 1030F			
		I.P.A.	mg/kg s.s		IPA – EPA 3546 2007 + EOA 8270D 2007			
		Commento di classificazione rifiuto (§)	-					

(*) le metodiche analitiche potranno variare in funzione dell'organizzazione interna del laboratorio che effettua le analisi e comunque dovranno essere equivalenti o superiori ai metodi adottati da ARPAV e disponibili al link: <http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodi-di-campionamento-e-analisi>

Tabella 1.1.5 – Controllo radiometrico

Denominazione	Modalità stoccaggio	UM	Metodo misura	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting (1)
Materiale metallico in ingresso (2) (3)	cassoni/ container	Bq/CPS/Intensità di dose	Fisso/portatile	Alla ricezione ed alla consegna	Cartaceo/Inf ormatico	SI

(1) Indicare nel report annuale da inviare all'ente competente solo gli eventi che hanno presentato anomalie.

(2) Con il termine materiale metallico si intende:

- o rottami o altri materiali metallici di risulta di qualsiasi provenienza,
- o semilavorati metallici di importazione extra UE.

Per i semilavorati metallici di importazione extra UE può essere considerata sufficiente l'attestazione del controllo da parte dell'EQ presso la dogana.

(3) Va di volta in volta valutata l'opportunità, in funzione dell'analisi del rischio, di prevedere il controllo sistematico anche del materiale metallico (e non metallico) in uscita.

1.2 - Consumo risorse idriche

Tabella 1.2.1 - Risorse idriche

Tipologia di approvvigionamento	Punto misura	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting
Fornitura da acquedotto	Contatore	Igienico sanitario, antincendio e abbattimento polveri	mc	quadrimestre	Formato elettronico	SI

1.3 - Energia

Tabella 1.3.1 – Energia consumata

Descrizione	Tipologia	Fase d'utilizzo	Punto misura e stima	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting
Energia elettrica	Fornitura da rete di distribuzioni	Per uffici amministrativi e per trattamento rifiuti	Contatore generale e parziali su principali utilizzatori	kwh	mensile	Formato elettronico - bolletta del gestore del servizio	SI

1.4 - Consumo combustibili

Tabella 1.4.1 – Combustibili

Tipologia	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting
Gasolio	Fase 7 carico/scarico e trasporto	litri	annuale	Formato elettronico	SI
Metano	Riscaldamento uffici	mc	annuale	Formato elettronico - bolletta del gestore del servizio	SI

1.5 - Consumo Materie prime

Tabella 1.5.1 – Consumo di materie

Tipologia	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato (*)	Reporting (**)	Modalità di stoccaggio
ossigeno liquido	Fase 6.3 ossitaglio	litri	mensile	fattura	annuale	bombole
argon	Fase 6.3 ossitaglio	litri	mensile	fattura	annuale	bombole
shutzgas	Fase 6.3 ossitaglio	litri	mensile	fattura	annuale	bombole
Propano	Fase 6.3 ossitaglio	litri	mensile	fattura	annuale	bombole

(*) indicare la fonte di origine da cui vengono ricavati i valori (es. calcolo in base a stime sul consumo dei macchinari, contatori.....).

(**) SI: il dato dev'essere dichiarato nel report annuale da inviare all'ente competente. NO: il dato non dev'essere dichiarato nel report annualmente ma dev'essere in ogni caso registrato e conservato in azienda per la durata di validità dell'AIA a disposizione dell'ente competente.

1.6 - Materie prime secondarie prodotte

Tabella 1.6.1 – MPS prodotte

Descrizione MPS	Modalità stoccaggio	UM	Frequenza autocontrollo	Destinazione	Fonte del dato	Reporting *
MPS01 – FERRO	Cumuli, in container, cassoni	kg	giornaliera	riutilizzo	Software gestionale	SI
MPS02 – PIOMBO						
MPS03 – RAME						
MPS04 – CAVO RAME						
MPS05 – OTTONE						
MPS06 – ACCIAIO						
MPS08 - MAGNESIO						
MPS09 – BRONZO						
MPS10 – ALLUMINIO						

*dato su base mensile

Tabella 1.6.2 – Analisi sulle MPS prodotte

Descrizione MPS	Normativa tecnica di riferimento	Modalità di controllo e analisi	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting
MPS01 – FERRO	CECA	Qualitativa	annuale	RdP	SI
MPS02 – PIOMBO	UNI EN 14057	Qualitativa			
MPS03 – RAME	UNI EN 12861	Qualitativa			
MPS04 – CAVO RAME		Qualitativa			
MPS05 – OTTONE		Qualitativa			
MPS06 – ACCIAIO	AISI 304 – AISI 410	Qualitativa			
MPS08 - MAGNESIO	UNI EN 7160	Qualitativa			
MPS09 – BRONZO	UNI EN 10596	Qualitativa			
MPS10 – ALLUMINIO	UNI EN 13920	qualitativa			

1.7 – Matrice aria**Tabella 1.7.1 - Punti di emissione**

Punto di emissione	Provenienza (impianto/reparto)	Tipo di trattamento	Durata emissione h/g	Durata emissione giorni/anno	Frequenza autocontrollo	Reporting
E1	Trattamento rifiuti	Ciclone + filtri a maniche	continua	220 giorni/anno	annuale	SI

Tabella 1.7.2 - Inquinanti monitorati

Camino	Parametro	UM	Frequenza campionamenti	Procedure di campionamento(#)	Metodiche analitiche	Reporting
E1	polveri	mg/m ³	annuale	UNI 10169:2001- UNI EN 13284-1:2003 UNI 14789:2006	UNI EN 13284 1: 2003	SI

1.8 – Emissioni idriche

Tabella 1.8.1 – Scarichi idrici

Punto di emissione	Provenienza	Recapito (fognatura, corpo idrico, sistema depurazione)	Trattamento preliminare	Durata emissione gg/anno	Reporting
SF1	Acqua prima pioggia dilavamento piazze e da lavaggio automezzi	suolo	Depuratore	variabile	NO

Si richiedono i rapporti di prova se sono state eseguite delle analisi allo scarico

Tabella 1.8.2 - Inquinanti monitorati

Provenienza	Punto di emissione	Parametro	UM	Metodiche analitiche (*)	Frequenza controllo periodico	Fonte del dato	Reporting (*)
Piazze e acque meteoriche	SF1	PH		UNI EN ISO 10523 2012	quadrimestrale	Rdp	annuale
		Materiali grossolani		APAT CNR.IRSA 2090A Man. 29 2003			
		Solidi sospesi totali	mg/l	APAT CNR.IRSA 2090B Man. 29 2003			
		COD	mg/l	APAT CNR.IRSA 5130 Man. 29 2003			
		Cloruri	mg/l	APAT CNR.IRSA 4020 Man. 29 2003			
		Alluminio	mg/l	EPA 3015° 2007 + EPA 6010D 2014			
		Arsenico	mg/l	EPA 3015A 2007+EPA 7010 2007			
		Cromo totale	mg/l	EPA 3015A 2007+EPA 6010D 2014			
		Cromo VI	mq/l	APAT CNR.IRSA 5130 B2 Man. 29 2003			
		Manganese	mg/l	EPA 3015° 2007 + EPA 6010D 2014			
		Ferro	mg/l	EPA 3015A 2007+ EPA 6010D 2014			
		Mercurio	mg/l	EPA 3015A 2007+ EPA 7470A 1994			
		Berillio	mg/l	EPA 3015° 2007 + EPA 6010D 2014			
		Cadmio	mg/l	EPA 3015A 2007+EPA 6010D 20104			
		Piombo	mg/l	EPA 3015A 2007+EPA 6010D 20104			
		Rame totale	mg/l	EPA 3015A 2007+EPA 6010D 20104			
		Nichel	mg/l	EPA 3015A 2007+EPA 6010D 20104			
		Stagno	mg/l	EPA 3015A 2007+EPA 6010D 2014			
		Selenio	mg/l	EPA 3015A 2007+EPA 6010D 2014			
		Zinco	mg/l	EPA 3015A 2007+EPA 6010D 20104			
Solventi organici aromatici	mg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8015C 2007					
Solventi Clorurati	mg/l	EPA 5021A 2003+ EPA 8015C 2007					
Idrocarburi totali	mg/l	APAT CNR.IRSA 5160 A2 Man.29 2003					
Acqua scaricata nel suolo	mc.			annuale	denuncia scarichi		

(*) le metodiche analitiche potranno variare in funzione dell'organizzazione interna del laboratorio che effettua le analisi e comunque dovranno essere equivalenti o superiori ai metodi adottati da ARPAV e disponibili al link:<http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodi-di-campionamento-e-analisi>

1.9 – Emissione rumore

L'attività di monitoraggio deve essere programmata ogni **tre anni** a partire dalla data di rilascio dell'Autorizzazione.

Devono essere eseguite misure in **punti rappresentativi almeno dei ricettori potenzialmente critici**, vale a dire nei quali la valutazione di impatto acustico prevede il verificarsi di livelli (di immissione, emissione e/o differenziali) inferiori al rispettivo limite, di meno di 5 dB per l'immissione, meno di 3 dB per l'emissione e meno di 1 dB nel caso di limiti differenziali. Nel caso non sia previsto il verificarsi delle condizioni di cui sopra, deve essere comunque eseguito un monitoraggio in almeno un punto, riferito al ricettore dove si sono stimati i livelli più alti in relazione ai limiti ivi applicabili.

Le misure devono essere eseguite presso i ricettori; qualora ciò non fosse possibile deve essere individuata una posizione di misura (nelle vicinanze del ricettore o in prossimità della sorgente) che consenta di stimare il livello presso il ricettore.

I parametri da misurare sono i livelli acustici da confrontare con il limite per il quale è stata evidenziata la potenziale criticità. Le metodologie di misura devono essere conformi alla normativa vigente (DM 16/3/98 e, in particolare, secondo le Linee guida di cui all'Allegato 2 del DM 31.01.2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate all'allegato 1 del d.lgs. 4.8.1999 n.372") e devono consentire di valutare il parametro richiesto (LAeq,TR o Ld) mediante tecnica di integrazione continua o campionamento.

Le misure devono essere eseguite in condizioni di funzionamento a regime degli impianti e/o nelle condizioni non ordinarie prevedibili con maggiore impatto acustico nei confronti di ciascuno dei ricettori, come risulta dalla valutazione di impatto.

Nel PMC deve essere indicato:

- 1- se si verificano o meno casi di potenziale criticità come sopra definiti
- 2 – indicazione dei punti di misura (posizione e altezza dal suolo)
- 3- il ricettore a cui è riferito ciascun punto di misura

Per ciascun punto di misura:

- nel caso la misura non sia presso il ricettore, algoritmo utilizzato per risalire dalla misura al livello sonoro presso il ricettore
- parametri valutati
- condizioni di funzionamento degli impianti durante le misure

La Relazione dell'attività di monitoraggio è da inviare all'Autorità competente e all'ARPAV, una volta conclusa, con la periodicità stabilita, all'interno del reporting annuale.

NB: la relazione va inserita nel reporting annuale e, se la periodicità è triennale, significa che comparirà nel report una volta su tre.

Tabella 1.9.1 – Periodicità per la Valutazione di Impatto Acustico

Durata AIA	Valutazione Impatto Acustico	Frequenza	Reporting
12 anni	1 alla presentazione della domanda 1 ogni tre anni	triennale	SI


2- PIANO DI GESTIONE

Il PMC previsto dalla normativa IPPC fa proprie le procedure individuate nel PC previsto dalla LR 3/2000, art. 26, comma 7: pertanto tali procedure gestionali vengono assorbite nel PMC. Nel caso in cui l'azienda sia sottoposta solamente alla normativa IPPC è opportuno che gli aspetti esposti nel capitolo 2 siano parte integrante del PMC, in relazione alle dimensioni e all'attività dell'impianto

La gestione dell'impianto viene ad essere un momento di importanza fondamentale per la valutazione degli aspetti ambientali significativi sui quali siano stati fissati obiettivi o siano richiesti controlli, previsti dalla norma, finalizzati alla verifica del rispetto delle prescrizioni previste in autorizzazione. A tal proposito l'azienda ha provveduto a redigere delle procedure di gestione rifiuti volte alla verifica e al mantenimento d un livello di efficienza adeguato. Tali procedure sono oggetto di verifica nello specifico Programma di Controllo (PC) predisposto da professionista incaricato.

2.1 Organizzazione

Di seguito viene riportato l'organigramma aziendale nominale, nel quale è identificato il ruolo del personale coinvolto nella gestione, esecuzione e controllo delle attività dei processi, nonché degli aspetti ambientali e di sicurezza connessi alle attività svolte dalla ditta Colfer.



2.2 Formazione personale

Gli operatori della ditta Colfer parteciperanno a incontri di informazione, formazione e addestramento in materia di normativa ambientale e tutela e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, tenuti dal Responsabile tecnico dell'impianto e/o da un professionista esterno esperto in materia di sicurezza, ambiente e igiene del lavoro.

Il personale dell'impianto viene sottoposto al programma di formazione/addestramento riportato nella seguente Tabella.

ARGOMENTO	EFFETTUAZIONE FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO A CURA DI	FREQUENZA
Procedure di gestione dell'impianto	Responsabile dell'impianto	Ad ogni nuovo assunto e comunque in occasione di novità legislative/autorizzative
Procedure di gestione del sistema della qualità ai sensi del Regolamento Europeo 333/2011/EU	Responsabile dell'impianto	Ad ogni nuovo assunto e comunque in occasione di novità legislative/autorizzative
Procedure di emergenza riportate nel Piano di Sicurezza	Responsabile dell'impianto	Ad ogni nuovo assunto e comunque in occasione di novità legislative/autorizzative
Aggiornamento del corso di Primo Soccorso	Ditta esterna o Responsabile dell'impianto	Triennale
Prova di evacuazione	Responsabile dell'impianto o RSPP	Annuale

L'attività di addestramento e formazione in sintesi è finalizzata a fornire al personale le seguenti informazioni :

- conoscenza degli aspetti tecnici ed organizzativi necessari per lo svolgimento delle attività;
- conoscenza e padronanza dei documenti tecnici e normativi attinenti le attività svolte;
- norme e misure previste per la tutela dell'ambiente di lavoro, la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori;
- utilizzo corretto di mezzi, attrezzature ed impianti;

Tutto il personale operativo coinvolto in attività che presentano rischi ambientali e/o di sicurezza deve conoscere:

- gli aspetti ambientali e di sicurezza legati alle attività di competenza;
- le procedure operative riguardanti le attività da eseguire;
- le conseguenze della mancata applicazione delle modalità e procedure operative definite per le attività;
- le procedure di emergenza.

Il Tecnico Responsabile avrà la facoltà di organizzare riunioni a scadenza diversa da quella prevista al fine di aggiornare il personale in occasione di modifiche tecnico impiantistiche e/o normative e/o in casi di eventi incidentali significativi.

Gli incontri di cui sopra verranno annotati nell'apposito "Registro di formazione", tenuto a disposizione degli Enti di controllo

2.3 Documentazione

L'impresa, come previsto dalla normativa vigente, compilerà e aggiornerà la seguente documentazione:

<p><u>Registro di carico/scarico dei rifiuti;</u> su tale registro verranno registrate tutte le operazioni di carico e di scarico dei rifiuti, secondo le tempistiche previste dal D. Lgs. 152/2006 e ss,mm,ii.</p>
<p><u>Registro delle manutenzioni programmate e straordinarie degli impianti;</u> come previsto dalla L.R. 3/2000, la ditta registrerà tutte le manutenzioni programmate e straordinarie effettuate sugli impianti e sui dispositivi di presidio ambientale</p>
<p><u>Formulari di accompagnamento dei rifiuti;</u> l'impresa tiene un archivio di tutti i rifiuti gestiti all'interno dell'impianto, per almeno 5 anni dall'effettuazione dell'operazione. In accordo con il D.Lgs. 752/2006, e s.m.i., e con il D.M. 145</p>
<p><u>Archivio delle autorizzazioni</u> dei trasportatori e impianti di recupero/smaltimento ai quali vengono affidati i rifiuti gestiti o prodotti dalla ditta. Tale archivio verrà tenuto aggiornato, sostituendo le autorizzazioni superate con quelle più aggiornate:</p>
<p><u>Documentazione relativa al Regolamento Europeo 333/2071/UE</u> per i materiali metalli ferrosi e per i materiali in alluminio e sue leghe: la ditta compila e archivia documentazione prevista dal proprio sistema di gestione della qualità per l'applicazione del Regolamento Europeo 333/2011/EU. In particolare, le copie delle dichiarazioni , conformità sono conservate per almeno un anno dalla data di rilascio.</p>
<p><u>Piano di Sicurezza.</u> In tale documento sono descritte le eventuali cause che possono provocare danni alle matrici ambientali e le azioni che si devono intraprendere per arginare la causa e limitare gli effetti sull'ambiente'</p>

2.4 Procedure di gestione impianto

Le modalità di stoccaggio all'interno dell'impianto sono finalizzate ad una ottimizzazione degli spazi operativi interni al capannone e ad una ottimizzazione delle operazioni di controllo, movimentazione, carico e scarico all'interno del centro.

La disposizione all'interno delle aree di stoccaggio sarà effettuata in modo ordinato lasciando liberi corridoi idonei alla movimentazione agevole e all'ispezione visiva degli stoccaggi.

Le modalità di controllo, accettazione e gestione dei rifiuti conferiti in impianto sono riassunte nella seguente Tabella:

Controllo radiometrico

In ottemperanza alla procedura - Monitoraggio Radiometrico Rottami Metallici 2015 - Revisione 0 redatta da PUERARI GUALTIERO

Strumentazione di misura in dotazione nell'impianto:

- 1) Portale conforme alle norme UNI 10897/2013
- 2) Rateometro portatile

Per le verifiche dell'efficacia della strumentazione è previsto come da manuale di monitoraggio, quanto segue:

- Verifica interna bimestrale di buon funzionamento conforme alle norme UNI 10897/2013;
- Verifica annuale con sorgente di Cs-137 eseguita dall'esperto qualificato conforme alle norme UNI 10897/2013.
- Per il portale manutenzione annuale da parte di ditta specializzata
- Per lo spettrometro in dotazione all'esperto qualificato, taratura biennale presso centro Accredia
- Per il rateometro portatile verifica triennale presso centro Accredia

La ditta ha dato incarico ad un esperto qualificato ai sensi dell'art.157 comma 2 del D.L.gs. 230/95 e ss.mm.ii.

I rifiuti in ingresso in impianto vengono sottoposti al controllo radiometrico tramite il portale di rilevatore di radioattività. Controllo con portale automatico:

- il personale che gestisce le misure con portale deve essere in grado di applicare le procedure da attuare per allarmi reali e confermati;
- i carichi in ingresso ed uscita devono transitare nel portale per la misura di emissione dal mezzo;
- la velocità di accesso dei carichi deve essere limitata, massima 5 Km;
- fra un carico e il successivo ci devono essere un tempo congruo perché il sistema torni nella condizione di misura normale. Tale tempo deve essere almeno di 5 s.;
- i mezzi devono essere distanziati fra loro per evitare che la misura sia influenzata dalla presenza di un mezzo in attesa (distanza non inferiore a 5 mt.);
- se il sistema non segnala l'allarme il mezzo può continuare per la destinazione all'interno dell'azienda;
- se il sistema segnala l'allarme di anomalia radiometrica, il personale si deve attenere alle disposizioni previste nel manuale operativo per il monitoraggio radiometrico.

Controllo della documentazione accompagnatoria:

Il veicolo, una volta entrato nell'impianto dovrà sostare, a motore spento.

Il Personale provvederà ad effettuare il controllo della documentazione, per accertarne la Conformità.

In accordo con il D.Lgs. 752/2006, e s.m.i., e con il D.M. 145/7988, il Formulario di identificazione dovrà essere completo in tutte le sue parti.

Se il Formulario risulta conforme a quanto sopra riportato, l'Autista dell'automezzo dovrà consegnare le tre copie del Formulario di identificazione in suo possesso'.

Se il Formulario non risulta conforme andrà barrata la casella corrispondente a "Carico

respinto" e verrà indicata la seguente motivazione: "Carico non conforme per documentazione incompleta"

Controllo delle Autorizzazioni:

Ad ogni conferimento dovrà essere controllata la validità dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto e, se il rifiuto proviene da un impianto di recupero, dell'Autorizzazione allo Stoccaggio/Recupero di rifiuti. Dovrà inoltre essere verificato che il codice CER del rifiuto conferito e la targa dell'automezzo utilizzato siano compresi nelle liste riportate in tali Autorizzazioni'.

Al primo conferimento da parte di un nuovo Impianto/Trasportatore' dovranno essere fotocopiate le Autorizzazioni e tenute in apposito raccoglitore, il quale dovrà essere aggiornato ad ogni variazione, modifica o rinnovo di tali documenti'

Scarico dei rifiuti:

Dopo la pesatura i rifiuti in ingresso sono scaricati nella zona di controllo visivo, per verificarne la rispondenza alle specifiche del formulario e per controllare che all'interno del cumulo non vi siano materiali o oggetti estranei che possano rappresentare un pericolo o una alterazione tipologica per la lavorazione dei metalli. Da questo controllo può emergere la necessità di respingere il carico o di proseguire nelle lavorazioni successive.

Movimentazione rifiuti:

Successivamente, il rifiuto ammesso viene conferito nelle zone di lavorazione, per le operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R4-R12) comprensive delle operazioni di selezione, cernita, cesoiatura, riduzione volumetrica, macinazione e vagliatura. Qualora il personale addetto alla movimentazione dei rifiuti o alle lavorazioni successive notasse la presenza di rifiuti non conformi, provvederà a raccogliere tali rifiuti e a stocarli in specifica area (zona di stoccaggio dei rifiuti non conformi). Verrà quindi avvisato il Responsabile dell'impianto che provvederà a contattare un'azienda di smaltimento autorizzata al ritiro di tali rifiuti.

I controlli documentali/gestionali che fanno parte della normale gestione dell'impianto sono riassunti nella seguente Tabella, nella quale è riportata anche la responsabilità delle varie operazioni e la frequenza con la quale vengono eseguiti

TIPO DI CONTROLLO	RESPONSABILE DEL CONTROLLO	FREQUENZA
Verifica di ogni formulario in ingresso e uscita dall'impianto	Responsabile amministrativo	Su ogni formulario in ingresso e in uscita dall'impianto
Verifica della corretta compilazione del Registro di carico/scarico	Responsabile amministrativo	Giornaliera
Verifica della corretta compilazione del Registro delle manutenzioni programmate e straordinarie	Responsabile amministrativo	Settimanale
Verifica giornaliera del corretto utilizzo delle aree di stoccaggio e lavorazione dell'impianto	Responsabile Tecnico	Giornaliera
Verifica del rispetto dei limiti quantitativi autorizzati	Responsabile Tecnico	Giornaliera
Verifica della corretta applicazione del sistema di gestione della qualità ai sensi del Regolamento Europeo 333/2011/EU	Ente di certificazione indipendente	Triennale
Verifica della pulizia del piazzale di transito	Responsabile dell'impianto	Giornaliera
Verifica dello stato della recinzione esterna	Responsabile dell'impianto	Giornaliera

2.5 Comunicazione

2.5.1 Comunicazione interna

Tutto il personale sarà informato sull'andamento gestionale dell'impianto in occasione delle riunioni annuali, oppure con comunicazioni scritte per eventuali aggiornamenti significativi concernenti aspetti di sicurezza e ambientali.

2.5.2 Comunicazione esterna

Saranno emessi i report periodici, annualmente, predisposte dal responsabile dell'impianto, secondo modalità previste dal provvedimento AIA, nelle forme concordate con le Autorità preposte.

2.5.3 Comunicazioni agli Enti competenti

Il Responsabile del Programma di controllo avrà il compito di predisporre relazioni periodiche inerenti il rispetto delle prescrizioni autorizzative, le modalità di gestione e le procedure previste dal presente piano. Tali relazioni saranno predisposte in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n.445/2000

Le relazioni tecniche verranno predisposte con cadenza semestrale ed inviate esclusivamente ad ARPAV - Dipartimento provinciale di Verona, Tali Relazioni tecniche semestrali riporteranno in premessa la specificazione delle autorizzazioni vigenti e, in conclusione, l'elencazione dettagliata delle non conformità rilevate nel periodo di riferimento, unitamente alle azioni correttive e preventive attuate.'

Le relazioni non tecniche saranno predisposte con cadenza semestrale e trasmesse alla Provincia di Verona (in formato PDF) e all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Verona.

2.6 - ASPETTI AMBIENTALI

2.6.1 Accorgimenti di carattere gestionale per la limitazione dell'impatto ambientale.

Si evidenzia che:

- lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti avviene completamente al coperto
- l'area di transito e le aree di stoccaggio e trattamento dei rifiuti sono completamente pavimentate;
- nell'impianto vengono trattati esclusivamente rifiuti non pericolosi e per la maggior parte si tratta di rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi che non hanno scarse criticità ambientali;
- le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali vengono raccolte (acque di prima e di seconda pioggia) e trattate (acque di prima pioggia), Le acque di raffreddamento del mulino per rottami ferrosi sono utilizzate in ciclo chiuso;
- le emissioni provenienti dal mulino per rottami ferrosi vengono preventivamente trattate prima di essere emesse in atmosfera. Il mulino per il rame opera invece a ciclo chiuso.

2.7 Emergenze

Colfer si è dotata di un Piano di Sicurezza (PS), in conformità a quanto previsto dall'art. 22, comma 2, lett. d) della L.R. n. 3/2000, che prevede che ne sia dotato ogni impianto di gestione rifiuti.

Nel Piano di Sicurezza (allegato alla documentazione della domanda AIA) sono individuate le fonti di pericolo potenziali causa di situazioni di emergenza con coinvolgimento dell'ambiente esterno, con la descrizione delle procedure comportamentali da seguire.

2.8 Manutenzione

Le attività di manutenzione comprendono :

- manutenzione e verifica della pavimentazione del capannone e delle aree di stoccaggio
- manutenzione conservativa degli impianti di trattamento rifiuti (cesoia, trituratori, pressa, ecc.) e servizi ausiliari, quali, impianto di terra, impianto di illuminazione interna ed esterna, impianto idrico di distribuzione e antincendio, impianto di pesatura, reti fognarie e relative caditoie e tombini;
- manutenzione conservativa dell'impianto elettrico, compresa la pulizia periodica interna ed esterna dei quadri, con sostituzione dei fusibili, lampade spia, lampade di illuminazione.
- manutenzione e taratura degli strumenti di controllo radiometrico;
- manutenzione delle aree verdi e spazzamento dei piazzali esterni e interni al capannone.
- controllo e verifica dell'efficienza dell'impianto per il trattamento delle acque di dilavamento piazzale area lavorazione rifiuti e materie prime seconde;;
- verifica dell'efficienza dell'impianto di aspirazione trattamento arie aspirate esauste, con particolare attenzione al ventilatore, ai filtri a maniche e ai sistemi di regolazione della portata e dei flussi.

Ogni intervento effettuato e i risultati associati verranno annotati nello specifico *Registro di manutenzione*

2.8.1 Manutenzione attrezzature

Con cadenza annuale, RT elabora il programma annuale di manutenzione dei macchinari (dispositivi d'impianto, circuiti idraulici ed elettrici, meccanismi, utensili elettrici e non) impiegati per l'espletamento dell'attività produttiva della Ditta con particolare attenzione per quelli che comportano un impatto ambientale maggiore.

La programmazione consiste in una serie di verifiche tecniche che considerano le particolari esigenze e/o prassi lavorative.

La frequenza delle verifiche ed il tipo specifico di attività di manutenzione vengono stabiliti in base:

- allo stato e all'usura del macchinario;
- all'utilizzo del medesimo in condizioni operative normali;
- alle implicazioni ambientali dirette ed indirette derivanti dal suo utilizzo;
- alle istruzioni d'uso e di manutenzione del macchinario eventualmente fornite dal produttore.

La seguente scheda indica per ogni macchinario/sezione d'impianto per cui è predisposta la manutenzione:

- le operazioni di manutenzione da eseguire;
- la definizione della frequenza.

Tabella 2.8.1.2 – Manutenzione attrezzature

N°	Attrezzatura	Tipo di manutenzione	frequenza
1	impianto di triturazione	livello olio e lubrificazioni; corretto funzionamento dell'impianto di lavaggio a circuito chiuso; corretto funzionamento dell'impianto di aspirazione	1 volta /mese
2	vasche accumulo acque meteoriche	verifica ispettiva interna; verifica della tenuta mediante misurazione di livello reflui ad impianto fermo nell'arco di una giornata	annuale
3	piazzali interno ed esterno	pulizia con motospazzatrice	1 volta /settimana
		integrità delle pavimentazioni	quadrimestrale
4	serbatoio interrato, a doppia camicia, adibito allo stoccaggio di gasolio autotrazione	controllo visivo centralina elettronica di rilevazione perdite (led luminoso e allarme sonoro)	1 volta /settimana
5	Impianto abbattimento emissioni	controllo visivo centralina sensori automatico lavaggio maniche e sensori termo veloci metrici.	1 volta /settimana

In alcuni casi è necessario l'intervento di ditte esterne per la manutenzione e/o riparazione impianto con rilascio di rapporto dell'intervento effettuato.

Tutte le manutenzioni vengono registrate nel QUADERNO MANUTENZIONI.

Per quanto riguarda il serbatoio interrato, adibito allo stoccaggio di gasolio autotrazione, la registrazione viene effettuata solo in caso di anomalie.

2.8.2 Manutenzione Impianto di abbattimento emissioni

Lo scopo della procedura è di garantire costantemente la funzionalità dell'impianto di aspirazione e abbattimento polveri, al fine di garantire costantemente il rispetto dei limiti legislativi previsti dalla normativa nazionale vigente.

2.8.2.1 Responsabilità

Incaricato di assicurare la funzionalità e manutenzione dell'impianto di filtrazione è Responsabile tecnico

2.8.2.2 Modalità Operative

Responsabile tecnico (RT) provvede a conservare i manuali d'uso e manutenzione dell'impianto di aspirazione e abbattimento polveri, acquisiti dai costruttori.

RT, inoltre, provvede successivamente a:

- dare eventuali indicazioni per la gestione dell'impianto secondo le istruzioni fornite dettagliatamente dal produttore dell'impianto;
- predisporre ed attuare un programma di manutenzione ordinaria;
- controllare periodicamente la funzionalità dell'impianto, mediante verifica annuale delle emissioni in atmosfera per il corretto rispetto delle prescrizioni autorizzative;
- far eseguire le analisi periodiche delle emissioni;
- registrare sul quaderno degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati, nonché le eventuali fermate dell'impianto dovute ad avarie;
- reporting in caso di anomalia

2.8.2.3 Manutenzione

Con cadenza annuale, RT elabora il programma annuale di manutenzione dell'impianto di aspirazione e abbattimento polveri in conformità ai manuali d'uso.

In fase operativa l'accensione dell'impianto di aspirazione e abbattimento polveri avviene in automatico all'accensione dei macchinari e in quel momento è verificato il relativo funzionamento delle parti meccaniche e in particolare l'aspirazione stessa.

La seguente scheda indica per ogni impianto di abbattimento per cui è predisposta la manutenzione:

- il camino corrispondente ad ogni processo;
- le operazioni di manutenzione da eseguire;
- la definizione della frequenza.

Tabella 2.8.2.4 - Controlli di esercizio sistema di abbattimento fumi

Punto emissione	Sistema abbattimento	Parametri di controllo del processo di abbattimento	UM	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione dei controlli	Reporting
E1	Ciclone separatore e filtro a maniche	ΔP filtro	M.Bar 80/150	Segnale all. 200 MB continuo	Registro manutenzioni	NO
		Temperatura ingresso	ambiente °C	Continuo	Registro manutenzioni	NO
		Temperatura fumi	ambiente °C	Continuo	Registro manutenzioni	NO

Tabella 2.8.2.5 – Manutenzioni sistema di abbattimento fumi

Impianto/ sistema di trattamento	Processo	Manutenzione straordinaria	Frequenza intervento	Addetto	Modalità di registrazione	Reporting
Ciclone/filtri a maniche	Triturazione rifiuti metallici	Controllo funzionamento	mensile	Tecnico di manutenzione interno	QM	NO
		controllo motori	mensile	Tecnico di manutenzione interno	QM	NO
		controllo lavaggio maniche	mensile	Tecnico di manutenzione	QM	NO
		controllo maniche	mensile	Tecnico di manutenzione interno	QM	NO
		sostituzione maniche	In caso di rottura - malfunzionamento maniche	Tecnico di manutenzione interno	QM	SI

Ci si avvale dell'intervento di ditte esterne per il campionamento delle emissioni e per eventuali avarie dell'impianto. Tutte le manutenzioni vengono registrate nel QUADERNO MANUTENZIONI. (QM)
Reporting in caso di anomalia

2.8.3 Manutenzione Impianto di depurazione acque di scarico

Lo scopo della procedura è di garantire costantemente la funzionalità dell'impianto di depurazione delle acque di processo, al fine di garantire il rispetto dei limiti legislativi previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06 per immissioni di acque reflue nel suolo.

2.8.3.1 Responsabilità

RT ha la responsabilità di assicurare la funzionalità e manutenzione dell'impianto di depurazione delle acque di scarico avvalendosi anche della collaborazione di un addetto incaricato (AI) per la manutenzione.

2.8.3.2 Modalità Operative

RT, in collaborazione con AI provvede a conservare il manuale d'uso del depuratore e tutte le informazioni relative alla manutenzione.

Qualora necessario, egli provvede successivamente a:

- dare indicazioni per la gestione dell'impianto secondo le istruzioni fornite dettagliatamente dal produttore dell'impianto;
- predisporre ed attuare un programma di manutenzione ordinaria;
- verificare periodicamente la funzionalità dell'impianto;
- far eseguire le analisi periodiche delle acque di scarico;
- registrare sul quaderno degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati, nonché le eventuali fermate dell'impianto dovute ad avarie
- reporting in caso di anomalie.

La seguente scheda indica:

- le operazioni di manutenzione da eseguire;
- la definizione della frequenza.

Tabella 2.8.3.3 - Tabella controlli di esercizio impianto depurazione acque

impianto	Attività controllo	Parametri esercizio	UM	Frequenza autocontrollo	Addetto	Modalità di registrazione dei controlli	Note
Impianto di depurazione chimico fisico	Controllo portata pompa di alimentazione	Flussimetro	l/h	Settimanale	Tecnico di manutenzione interno	QM	
	Controllo visivo prodotti	Livello prodotti nei contenitori	--	Settimanale	Tecnico di manutenzione interno	QM	
	Controllo visivo flocculazione	Sedimento vasca flocculazione	--	Settimanale	Tecnico di manutenzione interno	QM	
	Controlavaggio colonna filtrante	--	--	Settimanale	Tecnico di manutenzione interno	QM	
	Pulizia sonda pH	sonda di pH	pH	Settimanale	Tecnico di manutenzione interno	QM	
	Pulizia filtri pompe dosatrici	--	--	Mensile	Tecnico di manutenzione interno	QM	
	Taratura linea pH	sonda di pH	pH	Settimanale	Tecnico di manutenzione interno	QM	
	Controllo livello sedimento decantatore	--	--	Mensile	Tecnico di manutenzione interno	QM	
	Controllo livello disoleatore	--	--	Mensile	Tecnico di manutenzione interno	QM	
	Verifica tenuta vasche di prima pioggia	--	--	Semestrale	Tecnico di manutenzione interno	QM	
	Controllo pompe vasche di prima pioggia	--	--	Mensile	Tecnico di manutenzione interno	QM	
	Controllo livello sedimento sacchi big-bas	--	--	Settimanale	Tecnico di manutenzione interno	QM	
	Svuotamento e pulizia decantatore	--	--	Semestrale	Tecnico di manutenzione interno	QM	
	Svuotamento e pulizia disoleatore	--	--	Semestrale	Tecnico di manutenzione interno	QM	
		Sostituzione sacchi big-bags fanghi	--	--	quadrimestrale	Tecnico di manutenzione interno	QM

Ci si avvale dell'intervento di ditte esterne per il campionamento delle emissioni e per eventuali avarie dell'impianto. Tutte le manutenzioni vengono registrate nel QUADERNO MANUTENZIONI. (QM)

2.9 –Requisiti specifici per gli impianti di stoccaggio e trattamento

Per quanto riguarda i requisiti specifici dell' impianto di recupero rifiuti, di seguito vengono riportati le dotazioni dell'impianto e le procedure adottate per rispettare i requisiti richiesti :

- *percolamenti di liquidi per perdite da contenitori in cattivo stato di manutenzione, oppure durante i travasi, le spillature e le movimentazioni*

PROCEDURE E ASPETTI RILEVANTI	NOTE
<i>locali e dotazioni impiantistiche idonee e loro manutenzione</i>	I locali e gli impianti sono sottoposti a regolari manutenzioni. Per gli impianti vengono seguiti i manuali forniti dalle ditte costruttrici e gli interventi programmati e/o occasionali sono registrati nello specifico "Registro di manutenzione
<i>pendenze, caditoie, cordolature, vasche di raccolta di adeguate capacità</i>	L'attività di recupero rifiuti è realizzata all'interno di un capannone chiuso, pavimentato e impermeabilizzato. Tutte le operazioni di scarico, movimentazione, carico rifiuti avvengono all'interno del capannone. Non sono presenti serbatoi di stoccaggio rifiuti liquidi.
<i>Rischio di collegamento accidentale alla rete delle acque meteoriche fognarie e modalità di raccolta acque prima pioggia</i>	L'acqua meteorica di dilavamento che ricade sul piazzale esterno viene scaricata nel suolo previa disoleazione e trattamento chimico. Le acque depurate in uscita dall'impianto chimico fisico vengono scaricate nel suolo con linea apposita e pozzetto di campionamento a monte della congiunzione con la rete delle acque meteoriche (vedi planimetria B20 allegata alla domanda AIA)
<i>dispositivi anti trabocco</i>	Non sono presenti serbatoi per lo stoccaggio di rifiuti liquidi
<i>presenza e gestione di serbatoi interrati</i>	Non sono presenti serbatoi interrati per lo stoccaggio di rifiuti
<i>copertura eventuali rifiuti esterni</i>	Non è previsto lo stoccaggio all'esterno di rifiuti
<i>rispetto della norma su etichettatura delle sostanze pericolose</i>	Non è prevista la gestione di sostanze pericolose

- *emissioni diffuse di sostanze organiche, odori e polveri*

PROCEDURE E ASPETTI RILEVANTI	NOTE
rifiuti maleodoranti o contenenti SOV in contenitori sigillati	I rifiuti trattati non contengono SOV e non sono contenuti in contenitori sigillati
copertura eventuali rifiuti esterni	non è previsto lo stoccaggio esterno di rifiuti
cappe, box con aspirazione per certe tipologie	non è previsto né autorizzato, lo stoccaggio ed il trattamento di rifiuti che necessitano di essere posti in aspirazione
apertura/chiusura portoni di accesso	Il capannone non è tenuto in depressione e pertanto non vi è la necessità di avere aperture/chiusure automatiche dei portoni di ingresso. L'aspirazione è localizzata in corrispondenza dei punti potenzialmente a maggiore emissione
fase di triturazione- aspirazione	In corrispondenza del gruppo di frantumazione è presente un sistema di aspirazione che impedisce la dispersione delle polveri dalla macchina e consente la raccolta di impurità volatili (non metalliche) dal rottame in uscita. L'aria aspirata viene avviata ad un impianto di abbattimento che prevede un trattamento preliminare in ciclone ed un successivo abbattimento in sistema di filtrazione con filtri a maniche. L'aria depurata viene espulsa in atmosfera attraverso il punto di emissione E1. Un'ulteriore misura di contenimento delle polveri prodotte in questa fase di processo, è rappresentata dall'acqua che viene spruzzata sul materiale all'interno del mulino, allo scopo di raffreddare il rotore e ridurre il rischio di deflagrazione.
eventuale predisposizione di monitoraggi	

2.9.1 Aspetti critici

ASPETTO CRITICO (Procedura di controllo) - gestione delle non conformità
<p>Le non conformità, come indicato nell'Allegato B alla D.G.R.V. n. 242 del 09 Febbraio 2010, possono essere suddivise in due diversi livelli:</p> <p>"Non conformità di livello 1": si tratta di non conformità relative ad aspetti giudicati sostanziali della progettazione o della gestione dell'impianto ovvero che incidono in qualunque modo sulla sicurezza ambientale o sulla salute delle persone. In questo caso il referente della Ditta è obbligato ad attuare immediatamente tutte le azioni previste dal Programma di Controllo nonché dalle norme di legge vigenti e/ in caso di inadempienze, il Responsabile dell'esecuzione del Programma di Controllo è tenuto ad inviare tempestivamente le segnalazioni relative alla non conformità riscontrata alla Provincia, al Comune su cui è ubicato l'impianto ed al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.</p> <p>"Non conformità di livello 2": si tratta di "non conformità" preliminarmente individuate nel Programma di Controllo ovvero intervenute nel corso della gestione e diverse da quelle del punto precedente per le quali il "Responsabile dell'esecuzione del Programma di controllo" può autonomamente invitare con atto formale la ditta al ripristino delle condizioni previste stabilendone altresì il tempo, senza nessun altro tipo di comunicazione preventiva agli Enti. solo nel caso di inosservanza da parte della ditta, entro il termine stabilito, la non conformità seguirà le procedure previste per il livello precedente.</p> <p>si riportano qui di seguito alcuni esempi di non conformità che si possono verificare all'interno dell'impianto e le relative azioni correttive.</p>

NON CONFORMITÀ	AZIONE CORRETTIVA
<i>Errata compilazione della documentazione</i>	Il Responsabile del programma di controllo (PC), informa la ditta dell'errore al fine di evitare il ripetersi della non conformità
<i>Materiale non conforme</i>	Il materiale non conforme viene separato dal restante cumulo e stoccato nell'apposita area, in attesa di affidarla a ditta autorizzata.
<i>Non conformità relativa al sistema di gestione della qualità ai sensi del Regolamento Europeo 333/2017/EU</i>	Si attuano le azioni correttive riportate nella Procedura CF7 del sistema di gestione della qualità ai sensi del Regolamento Europeo 333/2017/EU; tale procedura prevede che l'azione correttiva sarà condotta mediante: <ul style="list-style-type: none"> • Descrizione della anomalia-Probabili cause dell'anomalia. • Proposta di azione correttiva. • Tempo di completamento • Approvazione dell'azione correttiva indicando i tempi di attuazione. • Verifica dell'efficacia dell'azione correttiva. Inoltre, tutte le azioni correttive saranno registrate sull'apposito registro
<i>Rottura della pavimentazione</i>	L'area sarà immediatamente transennata e liberata dai rifiuti eventualmente stoccati. Si provvederà al ripristino dell'impermeabilizzazione della pavimentazione
<i>Container non più conformi a causa di usura e/o rottura</i>	i cassoni vengono riparati o sostituiti
<i>Mancata effettuazione della manutenzione programmata degli impianti</i>	La manutenzione programmata sarà effettuata e registrata nell'apposito registro

2.9.2 Attuazione dei controlli previsti dal Programma di Controllo (PC)

Il Responsabile del Programma di Controllo effettua specifici controlli effettuando visite periodiche in impianto, al fine di poter analizzare e verificare l'attività della ditta con congrua frequenza. I monitoraggi e controlli effettuati, relativi alla gestione ed al funzionamento dell'impianto sono riportati nella seguente Tabella.

TIPO DI CONTROLLO	RESPONSABILE DEL CONTROLLO
Verifica a campione dei formulari in ingresso e uscita dall'impianto	Responsabile del Programma di Controllo
Verifica a campione della corretta compilazione del Registro di carico/scarico	Responsabile del Programma di Controllo
Verifica periodica della validità delle garanzie finanziarie (Fidejussione e RC Inquinamento)	Responsabile del Programma di Controllo
Verifica dell'effettuazione delle tarature triennale delle due pesi presenti in impianto	Responsabile del Programma di Controllo
Verifica dell'effettuazione della taratura annuale del portale di rilevazione e della radioattività	Responsabile del Programma di Controllo
Verifica delle pulizie, dello stato e della funzionalità della rete di raccolta e trattamento delle acque di dilavamento del piazzale	Responsabile del Programma di Controllo
Verifica periodica della corretta applicazione delle modalità di controllo, accettazione e gestione dei rifiuti presi in carico in impianto	Responsabile del Programma di Controllo
Verifica periodica del corretto utilizzo delle aree di stoccaggio e lavorazione dell'impianto	Responsabile del Programma di Controllo
Verifica periodica della conformità dei rifiuti presi in carico	Responsabile del Programma di Controllo
Verifica periodica del rispetto dei limiti quantitativi autorizzati	Responsabile del Programma di Controllo
Verifica periodica del rispetto delle prescrizioni riportate nei documenti autorizzativi	Responsabile del Programma di Controllo
Verifica periodica della corretta applicazione del sistema di gestione della qualità ai sensi del Regolamento Europeo 333/20r7/EU	Responsabile del Programma di Controllo
Verifica periodica del corretto funzionamento dei macchinari presenti in impianto	Responsabile del Programma di Controllo
Verifica periodica della pulizia del piazzale di transitò	Responsabile del Programma di Controllo
Verifica periodica dello stato della recinzione esterna	Responsabile del Programma di Controllo
Verifica periodica della formazione/informazione del personale	Responsabile del Programma di Controllo

3- INDICATORI DI PRESTAZIONE**Tabella 3.1 - Monitoraggio degli indicatori di performance**

Indicatore e sua descrizione	Denominazione	Frequenza di monitoraggio	UM	Reporting
Percentuale di rifiuti recuperati	Risultati annuali della gestione rifiuti	Annuale	%	SI
MPS prodotte	Risultati annuali della gestione di recupero	Annuale	ton	SI
Consumi energetici specifici	Risultati annuali della gestione di recupero	Annuale	kWh/ton	SI
Rapporto rifiuti respinti	Risultati annuali della gestione di recupero	Annuale	%	SI